



Parte seconda - N. 256

Anno 44

29 ottobre 2013

N. 316

PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI DEGLI STATUTI DI

| | |
|--|-----------|
| UNIONE TRESINARO SECCHIA | 2 |
| COMUNE DI ARGELATO (BOLOGNA) | 21 |
| COMUNE DI TREDOZIO (FORLÌ-CESENA) | 51 |

UNIONE TRESINARO SECCHIA

COMUNICATO

Unione Tresinaro Secchia tra i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano, Viano - Statuto

Unione Tresinaro Secchia

Statuto

UNIONE TRESINARO SECCHIA

tra i Comuni di



STATUTO

Approvato con deliberazioni consiliari:

| | | |
|------------------------|-------|----------------|
| Comune di Baiso | n. 33 | del 04/09/2013 |
| Comune di Casalgrande | n. 50 | del 02/09/2013 |
| Comune di Castellarano | n. 56 | del 03/09/2013 |
| Comune di Rubiera | n. 23 | del 02/09/2013 |
| Comune di Scandiano | n. 67 | del 11/09/2013 |
| Comune di Viano | n. 34 | del 03/09/2013 |

Recepito con deliberazione di Consiglio Unione Tresinaro Secchia
n. 22 del 26/09/2013

Sommario

| | |
|---|----|
| TITOLO I FINALITÀ E ISTITUZIONE..... | 4 |
| Art. 1 Finalità | 4 |
| Art. 2 Istituzione dell'Unione | 4 |
| Art. 3 Adesione e recesso | 5 |
| Art. 4 Rapporti con i Comuni partecipanti | 5 |
| Art. 5 Statuto e regolamenti..... | 5 |
| Art. 6 Funzioni dell'Unione..... | 5 |
| Art. 7 Attribuzione e revoca delle funzioni e dei servizi..... | 6 |
| TITOLO II PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI..... | 7 |
| Art. 8 Partecipazione | 7 |
| Art. 9 Orientamento al servizio..... | 7 |
| Art. 10 Salvaguardia delle specificità territoriali..... | 7 |
| Art. 11 Pari opportunità ed imparzialità..... | 8 |
| Art. 12 Separazione delle funzioni..... | 8 |
| TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE | 8 |
| Art. 13 Regolamento di partecipazione..... | 8 |
| Art. 14 Referendum consultivo e abrogativo..... | 9 |
| Art. 15 Iniziativa popolare..... | 9 |
| Art. 16 Trasparenza e accesso civico | 10 |
| Art. 17 Diritto d'accesso..... | 10 |
| TITOLO IV ORGANI DI GOVERNO..... | 10 |
| Art. 18 Organi di governo | 10 |
| Art. 19 Il Consiglio | 10 |
| Art. 20 Prima elezione del Consiglio | 11 |
| Art. 21 Elezioni successive alla prima | 11 |
| Art. 22 Competenze del Consiglio | 12 |
| Art. 23 Presidenza del Consiglio | 12 |
| Art. 24 Diritti e doveri dei Consiglieri | 12 |
| Art. 25 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri | 13 |
| Art. 26 Commissioni consiliari..... | 13 |
| Art. 27 Regolamento per il funzionamento del Consiglio..... | 13 |
| Art. 28 Presidente e Vicepresidente | 14 |
| Art. 29 Competenze del Presidente..... | 14 |
| Art. 30 Composizione e nomina della Giunta | 14 |
| Art. 31 Competenze della Giunta..... | 14 |
| Art. 32 Cessazione dalla carica di Assessore..... | 15 |
| Art. 33 Condizione giuridica, diritti e doveri degli amministratori | 15 |
| TITOLO V ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA..... | 15 |
| Art. 34 Principi generali | 15 |
| Art. 35 Principi in materia di ordinamento degli uffici..... | 16 |
| Art. 36 Organizzazione degli uffici e dei servizi | 16 |
| Art. 37 Personale..... | 16 |
| Art. 38 Segretario generale..... | 16 |
| Art. 39 Direttore generale..... | 16 |
| Art. 40 Dirigenti..... | 17 |
| Art. 41 Servizi pubblici locali..... | 17 |
| TITOLO VI FINANZE E CONTABILITÀ..... | 17 |
| Art. 42 Autonomia finanziaria | 17 |
| Art. 43 Bilancio e programmazione finanziaria..... | 17 |
| Art. 44 Ordinamento contabile | 18 |

| Unione Tresinaro Secchia | Statuto |
|---|---------|
| Art. 45 Affidamento del servizio di tesoreria | 18 |
| Art. 46 Organo di revisione economico-finanziaria..... | 18 |
| TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI | 18 |
| Art. 47 Efficacia dello Statuto | 18 |
| Art. 48 Atti regolamentari | 18 |
| Art. 49 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili..... | 18 |
| Art. 50 Presidenza, rinvio alle norme di legge ed entrata in vigore..... | 19 |

TITOLO I FINALITÀ E ISTITUZIONE

Art. 1 Finalità

1. L'Unione Tresinaro Secchia concorre con i Comuni che la costituiscono alla soddisfazione dei bisogni, al progresso del benessere economico, sociale e culturale della comunità locale di riferimento.
2. L'Unione realizza, per le materie di propria competenza, l'integrazione delle politiche e dell'azione amministrativa dei Comuni che la costituiscono, con il fine di perseguire, nel rispetto delle specificità dei singoli territori, il miglioramento e lo sviluppo dell'adeguatezza e dell'efficienza delle risposte e dei servizi resi alla propria comunità.
3. L'Unione, pertanto, nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività si conforma ai principi di: sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità.
4. L'Unione favorisce il consolidamento dei rapporti di collaborazione fra i Comuni che la costituiscono, le istituzioni pubbliche e tutti gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione delle risposte ai bisogni della propria comunità di riferimento, contribuendo così al processo di ammodernamento e sviluppo dell'amministrazione pubblica.

Art. 2 Istituzione dell'Unione

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, fra i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano è costituita l'Unione Tresinaro Secchia, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento degli enti locali e dalle leggi regionali in materia.
2. L'Unione è un ente locale dotato di autonomia statutaria e regolamentare nell'ambito dei principi costituzionali e delle norme europee, statali e regionali.
3. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
4. L'Unione ha sede nel Comune di Scandiano.
5. L'ambito territoriale e la comunità di riferimento dell'Unione coincidono con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. Gli organi collegiali dell'Unione si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente o, su decisione dei rispettivi Presidenti, in luoghi diversi.
7. L'Unione si identifica, negli atti e nel sigillo, con il nome di "Unione Tresinaro Secchia" e con lo stemma e il gonfalone dell'Ente approvati con apposita deliberazione del Consiglio.
8. L'Unione è inoltre identificata da un logo composto dalla combinazione grafica della sequenza dei caratteri "TS" che può anche essere associato e combinato con lo stemma.
9. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze l'Unione può utilizzare lo stemma dei Comuni membri.
10. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con l'approvazione di una eguale deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti, con le stesse procedure e la stessa maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. A seguito di tale deliberazione, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni, dei servizi e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e stabiliscono la disciplina dei rapporti di lavoro, nel rispetto delle leggi in materia.

Art. 3**Adesione e recesso**

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla modifica dello Statuto dell'Unione, approvata dai Consigli comunali dei Comuni già aderenti, con le modalità stabilite dall'ordinamento degli enti locali.
2. L'adesione ha effetto dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione.
3. Ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
4. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio del secondo anno successivo.
5. Il Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, non maturando comunque il diritto di riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici riconosciuti all'Unione. Tale Comune ha altresì l'obbligo di farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accessi e delle risorse umane e strumentali, nonché di attività e passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto.

Art. 4**Rapporti con i Comuni partecipanti**

1. L'Unione garantisce l'informazione ai Comuni partecipanti in merito alle proprie politiche, indirizzi ed azioni. Copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione, l'elenco delle deliberazioni adottate, sono trasmesse a ciascun Comune.
2. L'Unione trasmette ai Comuni partecipanti copia della proposta annuale del bilancio preventivo e del piano degli investimenti pluriennali, di norma entro il 31 ottobre. Sono inoltre trasmessi ai Comuni che la costituiscono, copia degli stati di attuazione dei programmi in corso di esercizio.
3. I Consiglieri dei Comuni partecipanti non eletti nel Consiglio dell'Unione hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione stessa tutte le notizie, le informazioni e la documentazione degli atti in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 5**Statuto e regolamenti**

1. Lo Statuto dell'Unione, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dagli Statuti dei Comuni che la costituiscono, determina i principi, i valori e gli indirizzi fondamentali cui devono riferirsi e conformarsi tutte le azioni, i comportamenti e gli atti sotto ordinati.
2. Lo Statuto è approvato con le modalità previste dall'ordinamento per l'approvazione dello Statuto degli enti locali.
3. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dai Consigli comunali e dal Consiglio dell'Unione, con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso.
4. L'Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

Art. 6**Funzioni dell'Unione**

1. L'Unione è costituita per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi:
 - a) funzioni "proprie" espressamente assegnate da disposizioni normative;
 - b) funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti;
 - c) funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia o altri enti, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento.

2. A tal fine, il territorio dell'Unione costituisce "ambito ottimale" per la gestione associata, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e delle leggi regionali in materia.
3. I Comuni in fase di prima adesione conferiscono all'Unione le funzioni e i servizi indicati nell'elenco "C" allegato alla deliberazione di approvazione del presente Statuto.
4. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi possono essere successivamente deliberati dai Consigli comunali aderenti, tenendo conto dell'elenco contenuto nell'allegato "D" alla deliberazione di approvazione del presente Statuto, che in ogni caso non è esaustivo.
5. L'Unione, per le funzioni e i servizi ad essa conferiti dai Comuni partecipanti, esercita le seguenti attività:
 - a) analisi dei bisogni della comunità di riferimento;
 - b) definizione delle politiche, degli indirizzi e delle regolamentazioni delle azioni di risposta ai bisogni della comunità;
 - c) pianificazione, programmazione delle azioni e degli interventi;
 - d) organizzazione e gestione delle attività, dell'erogazione dei servizi e dell'impiego efficiente delle risorse;
 - e) controllo interno;
 - f) gestione finanziaria e contabile;
 - g) vigilanza e controllo sul rispetto dei regolamenti e delle norme e dei contratti da parte dei destinatari.
6. I Comuni possono conferire all'Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi distrettuali, provinciali, regionali e statali, nonché presso altri soggetti, sedi di confronto, concertazione e conferenze.
7. L'Unione può stipulare convenzioni con altre Unioni o Comuni esterni all'Unione per la gestione associata, limitatamente alle funzioni e ai servizi da essa esercitati.

Art. 7

Attribuzione e revoca delle funzioni e dei servizi

1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi all'Unione di cui all'articolo 6 può essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) trasferimento da parte di tutti i Comuni dell'Unione
 - b) trasferimento da parte di due o più Comuni dell'Unione
2. Il trasferimento si perfeziona con l'approvazione di uno schema di convenzione da parte dei Consigli dei Comuni aderenti, e subito dopo da parte del Consiglio dell'Unione. La convenzione deve, in ogni caso, prevedere:
 - a) le funzioni e i servizi trasferiti;
 - b) la regolamentazione dei rapporti finanziari tra gli Enti coinvolti;
 - c) le forme di consultazione fra gli Enti coinvolti;
 - d) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - e) la durata, comunque non inferiore a 5 anni;
 - f) le modalità di recesso in conformità alla legge nazionale e regionale e del presente Statuto.
3. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni ed ai servizi trasferiti con i tempi e le modalità stabilite dai Consigli nelle relative convenzioni.
4. La revoca all'Unione di funzioni e servizi già trasferiti, è deliberata dai Consigli comunali aderenti, entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, fatte salve differenti disposizioni contenute nella convenzione. Con lo stesso atto i Comuni aderenti provvedono a regolare gli eventuali profili successorî.

TITOLO II PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI

Art. 8 Partecipazione

1. L'Unione, per le materie di competenza, promuove, sviluppa ed organizza un sistema di relazioni con i Comuni che la costituiscono, con tutte le componenti, i soggetti e gli utenti, singoli o organizzati, presenti nella propria comunità di riferimento, tale da garantire la costante ed aggiornata rilevazione delle caratteristiche e della dimensione dei bisogni e delle corrispondenti risposte attese.
2. L'Unione attraverso i propri organi di governo, individua le politiche e gli indirizzi in merito alle risposte da adottare anche con il coinvolgimento dei cittadini. L'Unione, attraverso i propri organi di governo, individua le politiche e gli indirizzi in merito alle risposte da adottare anche con il coinvolgimento di soggetti terzi presenti nel tessuto economico sociale di riferimento.
3. Il sistema delle relazioni fra Unione e società è organizzato affinché le politiche e gli indirizzi individuati, prima di essere assunti, siano oggetto del confronto con gli interessati, gli utenti, le formazioni sociali, le associazioni e con tutti i soggetti titolari di interessi collettivi, che concorrono così alla determinazione delle risposte dell'Unione alle esigenze della propria comunità.
4. L'Unione promuove, valorizza e favorisce la partecipazione alla vita pubblica locale delle libere associazioni senza finalità di lucro e degli altri soggetti che concorrono e contribuiscono con le loro finalità sociali, allo sviluppo dei servizi alla persona, nonché alla valorizzazione e alla tutela dell'ambiente e del territorio.
5. L'Unione predispone sistemi di rendicontazione e garantisce il diritto di informazione e di accesso agli atti, ai componenti, ai soggetti, agli utenti e ai cittadini della società, con il fine di rendere trasparente e verificabile, alla propria comunità di riferimento, i risultati e l'adeguatezza della propria azione amministrativa rispetto agli indirizzi e agli obiettivi definiti.
6. Il sistema delle relazioni del confronto e della partecipazione alle scelte e quello relativo alla rendicontazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti della comunità di riferimento, è attuato con quanto previsto dal presente Statuto, dai regolamenti e dagli atti degli organi di governo dell'Unione.

Art. 9 Orientamento al servizio

1. Il sistema di governo e quello di gestione dell'Unione operano e si organizzano privilegiando l'obiettivo di servizio pubblico nei confronti della propria comunità.
2. L'Unione, insieme ai Comuni che la costituiscono, concorre ed è tramite per realizzare la leale collaborazione fra tutte le istituzioni pubbliche e per configurare così la loro articolata composizione prevista dalla Costituzione, come un'unica risorsa al servizio della propria comunità di riferimento.
3. L'Unione promuove presso la propria comunità di riferimento il diffondersi di una cultura e di un atteggiamento che privilegia l'interesse del bene comune nel rapporto fra società e pubblica amministrazione locale.

Art. 10 Salvaguardia delle specificità territoriali

1. L'Unione, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite, in coerenza con le politiche e gli indirizzi comuni formulati dai propri organi di governo, adotta azioni ed organizza risposte adeguate alle specificità dei bisogni espressi da ciascuno dei territori a cui si riferisce.
2. Ogni singolo Comune che partecipa all'Unione può richiedere risposte specifiche per il proprio territorio, quando non in contrasto con le politiche e gli indirizzi comuni definiti.

3. Ogni singolo Comune assume a proprio carico gli oneri aggiuntivi derivanti dalle azioni adottate dall'Unione per rispondere alle esigenze specifiche del suo territorio.
4. I Consiglieri dei Comuni che hanno costituito l'Unione hanno facoltà di sottoporre alla Giunta dell'Unione interrogazioni a risposta scritta afferenti funzioni e servizi trasferiti all'Unione e relative a problematiche dei rispettivi territori.
5. Il regolamento del Consiglio dell'Unione disporrà in materia.

Art. 11

Pari opportunità ed imparzialità

1. L'Unione, nelle proprie funzioni di governo e gestione, agisce promuovendo la pari opportunità sociale, economica, culturale e di accesso ai servizi per tutte le componenti che costituiscono la propria comunità di riferimento indipendentemente dal genere, dalla razza, dall'orientamento sessuale, dalla provenienza, dalla religione, dall'abilità e dalla condizione economica.
2. L'Unione concorre, con i Comuni che la costituiscono, a promuovere l'integrazione sociale, economica e culturale fra le diverse componenti che costituiscono la propria comunità di riferimento, attraverso la garanzia delle pari opportunità e l'imparzialità della propria azione amministrativa.
3. L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della legge 23 novembre 2012, n. 215.

Art. 12

Separazione delle funzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, l'Unione basa il proprio funzionamento e la propria organizzazione sulla separazione fra gli organi di governo che esercitano le funzioni di definizione delle politiche e degli indirizzi, gli organi di gestione che attuano e organizzano le attività dell'Unione per raggiungere gli obiettivi di servizio e di impiego efficiente delle risorse e gli organi di Controllo che verificano la coerenza e la legittimità dell'azione amministrativa rispetto agli indirizzi e agli obiettivi.
2. La struttura organizzativa dell'Unione si articola affinché si configuri un corretto equilibrio fra risorse disponibili e bisogni da soddisfare, si raggiunga la giusta integrazione fra le attività di indirizzo, di gestione e controllo, si garantisca la correttezza e la qualità dell'azione amministrativa e si renda alla comunità di riferimento un efficace ed accessibile sistema di rendicontazione dei risultati perseguiti, rispetto a quelli programmati.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 13

Regolamento di partecipazione

1. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantisce l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornisce un'informazione completa sulla propria attività.
2. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.
3. Il regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione dei referendum, sia consultivi che abrogativi, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

Art. 14**Referendum consultivo e abrogativo**

1. Per questioni di rilevanza generale, di competenza del Consiglio dell'Unione, può essere indetto un referendum consultivo o abrogativo.
2. Il Presidente dell'Unione indice il referendum consultivo o abrogativo quando lo richiedono almeno il dieci per cento degli elettori dell'Unione, purché tra i firmatari vi siano elettori di almeno tre Comuni dell'Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedano a maggioranza assoluta dei loro componenti, almeno due Consigli comunali.
3. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
 - a) il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso;
 - b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti riguardanti contributi e tariffe;
 - d) i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
 - e) i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
 - f) gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione;
 - g) gli atti di programmazione e pianificazione generale.
4. Sulla correttezza della raccolta delle firme di cui al comma 2 e sulla ammissibilità del quesito, si pronuncia la Commissione referendaria composta dai Segretari generali dei Comuni, dal Segretario generale dell'Unione con funzione di Presidente, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo comma 6.
5. Il referendum è valido se il numero dei votanti è superiore al cinquanta per cento degli aventi diritto al voto.
6. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto, i periodi e la periodicità ammessa per i referendum, le modalità ed i tempi con cui gli organi di governo dovranno pronunciarsi a seguito degli esiti referendari.

Art. 15**Iniziativa popolare**

1. I residenti in uno dei Comuni dell'Unione possono presentare all'Unione istanze e petizioni, nelle forme previste dal regolamento.
2. Le petizioni e le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere depositate presso la segreteria generale dell'Unione. La risposta, in forma scritta deve essere fornita entro trenta giorni dal ricevimento.
3. I residenti nei Comuni dell'Unione, con le stesse modalità di cui al comma 2, possono presentare al Consiglio dell'Unione proposte di atti di sua competenza inoltrando al Presidente dell'Unione uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione illustrativa e dall'eventuale necessaria documentazione tecnico-amministrativa sottoscritta da almeno mille elettori dei Comuni dell'Unione.
4. Il Consiglio delibera in merito alla proposta entro due mesi dalla data del deposito della stessa.
5. Le proposte di cui al comma 3 sono equiparate alle normali proposte di deliberazione ai fini dell'espressione dei pareri richiesti dalla legge.

Art. 16**Trasparenza e accesso civico**

1. L'Unione riconosce la trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente e costituisce livello essenziale delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale.
2. L'Unione procede alle pubblicazioni previste dalla normativa e garantisce a tutti i cittadini l'accesso ai dati qualificati come pubblici.

Art. 17**Diritto d'accesso**

1. È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali.
2. L'Unione disciplina con apposito regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi.

**TITOLO IV
ORGANI DI GOVERNO****Art. 18****Organi di governo**

1. Gli organi di governo dell'Unione sono:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Presidente;
 - c) la Giunta.
2. Essi esprimono nel loro complesso il governo dell'Unione, di cui determinano le politiche amministrative, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
3. I componenti o titolari degli organi dell'Unione, durano in carica fino al rinnovo degli organi comunali di cui sono membri. Nel caso di elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.
4. In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
5. La rappresentanza degli organi collegiali, limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche, è garantita mediante l'istituto della *prorogatio* dei rappresentanti uscenti.
6. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro costituzione sono regolate dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 19**Il Consiglio**

1. Il Consiglio dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da 24 membri eletti, separatamente da ciascun Consiglio comunale, tra i Consiglieri dei Comuni che costituiscono l'Unione. I Comuni eleggono i seguenti membri:
 - a) Scandiano n. 3 eletti dalla maggioranza n. 2 eletti dalla minoranza;
 - b) Casalgrande n. 3 eletti dalla maggioranza n. 2 eletti dalla minoranza;
 - c) Castellarano n. 3 eletti dalla maggioranza n. 1 eletto dalla minoranza;
 - d) Rubiera n. 3 eletti dalla maggioranza n. 1 eletto dalla minoranza;

Unione Tresinaro Secchia

Statuto

- e) Baiso n. 2 eletti dalla maggioranza n. 1 eletto dalla minoranza;
 f) Viano n. 2 eletti dalla maggioranza n. 1 eletto dalla minoranza.
3. Ai lavori del Consiglio dell'Unione possono partecipare altresì, senza diritto di voto, i Sindaci e gli Assessori dei Comuni partecipanti.
4. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
5. I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato

Art. 20

Prima elezione del Consiglio

1. La prima elezione dei Consiglieri dell'Unione, avviene entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.
2. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma precedente, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i Consiglieri comunali di maggioranza e i Consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al Sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al Sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il Consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.
3. L'elezione dei Consiglieri dell'Unione si effettua a scrutinio segreto con il metodo del voto limitato ad un componente. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i Consiglieri dell'Unione verranno eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i Consiglieri comunali di maggioranza e l'altra tutti quelli di minoranza presenti nel Consiglio del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti di minoranza, i Consiglieri comunali di maggioranza saranno chiamati a votare, con apposito scrutinio, i candidati inseriti nella lista dei componenti del Consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno, con apposito scrutinio, i candidati inclusi nella lista di minoranza. Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i Consiglieri comunali che otterranno il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di Consiglieri di maggioranza e di minoranza previsto dal presente Statuto per il Comune partecipante. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione.
5. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Presidente convoca la prima seduta del nuovo Consiglio nel termine previsto dall'articolo 23.

Art. 21

Elezioni successive alla prima

1. A seguito del rinnovo dei Consigli dei Comuni partecipanti, ciascun Consiglio elegge i propri componenti nel Consiglio dell'Unione entro 45 giorni dal proprio insediamento. La mancata elezione entro tale termine determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2.
2. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti di quel Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal Commissario.
3. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale, decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

4. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei suoi componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Art. 22

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione, relativamente alle funzioni ed ai servizi conferiti dai Comuni. Le competenze del Consiglio dell'Unione sono quelle che la legge attribuisce ai Consigli comunali in quanto compatibili con il presente Statuto. Esso esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi indicati negli atti fondamentali e nel documento programmatico.

2. Le competenze del Consiglio non possono essere delegate o adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, fatta eccezione per quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio entro sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 23

Presidenza del Consiglio

1. La prima adunanza è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, ove in carica, o dal Sindaco del Comune sede dell'Unione. Il Consiglio, subito dopo avere preso atto della formazione della Giunta, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio ed il Vicepresidente, con votazione palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri che lo compongono. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 giorni. Nel caso di ulteriore esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età dei due in caso di parità. Il criterio del più anziano di età verrà adottato anche nella scelta dei candidati da ammettere al ballottaggio qualora nell'esito del secondo scrutinio due o più candidati interessati avessero ottenuto lo stesso numero di voti. La Vicepresidenza del Consiglio è attribuita alle minoranze consiliari.

2. Il Presidente del Consiglio dura in carica fino alla fine del mandato del Consiglio che lo ha eletto.

3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno, ne dirige i lavori, assicura le prerogative dei Consiglieri e ne garantisce l'esercizio effettivo delle funzioni, nel rispetto del regolamento per il funzionamento del Consiglio.

4. In particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio dell'Unione nei modi e nelle forme previste dal regolamento;
- b) vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni consiliari.

5. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

7. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 24

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le informazioni e le notizie necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì prendere visione ed ottenere copie degli atti delle

aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i Consiglieri dei Comuni, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. I Consiglieri:

- a) intervengono alle sedute del Consiglio e possono porre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento;
- b) possono richiedere la convocazione del Consiglio secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 5;
- c) possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente del Consiglio, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.

Art. 25

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio. A tale fine, deve essere formalmente notificata, a cura del Presidente del Consiglio, la causa di decadenza con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni o controdeduzioni. Sulle giustificazioni e controdeduzioni presentate si esprime il Consiglio dell'Unione nella prima seduta utile successiva.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere presentate con le modalità di legge e assunte subito al protocollo dell'Unione nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Le dimissioni o la decadenza, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, dalla carica di Consigliere comunale determinano anche la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale, cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere entro il termine di 45 giorni al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza.

Art. 26

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del Consiglio e dalla deliberazione di nomina delle commissioni stesse.

Art. 27

Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri che lo compongono, il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento, il Consiglio procede con la stessa maggioranza.

Art. 28**Presidente e Vicepresidente**

1. Il Presidente e il Vicepresidente dell'Unione sono individuati dalla Giunta dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni aderenti, garantendo il principio della turnazione.
2. Il Presidente e il Vicepresidente dell'Unione durano in carica, quindici mesi.
3. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente e di Vicepresidente dell'Unione.
4. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento del Presidente le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 29**Competenze del Presidente**

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione. E esso esercita per l'Unione, le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. In particolare il Presidente:
 - a) rappresenta l'Unione, anche in giudizio;
 - b) presiede la Giunta;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti e svolge relativamente alle funzioni ed ai servizi trasferiti tutti gli altri compiti attribuiti dalla legge ai Sindaci, che non risultano incompatibili con le Unioni comunali e tutti i compiti attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Unione;
 - d) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e sentita la Giunta, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi, enti, aziende ed istituzioni pubblici e privati;
 - e) provvede, previa delibera della Giunta, alla nomina e alla revoca del Direttore generale;
 - f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione anche a tempo determinato, quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge per gli enti locali, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione;
 - g) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta.

Art. 30**Composizione e nomina della Giunta**

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione.
2. I Sindaci, in caso di assenza, possono essere sostituiti da un assessore con delega permanente e specifica all'Unione.
3. Il Presidente dell'Unione, in occasione della prima seduta utile del Consiglio, dà comunicazione della composizione della Giunta, del Vicepresidente nominato e presenta gli indirizzi generali di governo che formano il programma amministrativo dell'Unione.
4. Al fine di permettere alla Giunta un'efficace azione di governo la stessa può essere coadiuvata, per ogni materia conferita all'Unione, dagli Assessori delegati dei Comuni aderenti.
5. Nel caso in cui un Sindaco si trovi in uno dei casi di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, fa parte della Giunta un Assessore appositamente delegato.

Art. 31**Competenze della Giunta**

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.

Unione Tresinaro Secchia

Statuto

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo previste dalla legge e non riservati dalla stessa al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto per il Presidente, per il Segretario generale, per il Direttore generale e per i Dirigenti. In particolare provvede a:

- a) attivare gli indirizzi generali del Consiglio;
- b) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
- c) riferire periodicamente al Consiglio sulla propria attività;
- d) adottare in via d'urgenza, le deliberazioni di variazione di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei termini di legge;
- e) adottare, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Qualora l'Unione coincida con il distretto sanitario di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19, la Giunta svolge anche le funzioni del Comitato di Distretto, ai sensi dell'articolo 19, comma 11, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21. In tale ipotesi la composizione è integrata con la partecipazione, del Direttore del Distretto e di tutti gli altri soggetti che per legge devono essere sentiti.

Art. 32

Cessazione dalla carica di Assessore

1. La cessazione dalla carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina anche la decadenza da componente della Giunta dell'Unione. Il sostituto, non appena individuato subentra nell'organo esecutivo.

Art. 33

Condizione giuridica, diritti e doveri degli amministratori

1. Nessuna indennità o gettone sono dovuti al Presidente, al Vicepresidente dell'Unione, ai componenti della Giunta, al Presidente, al Vicepresidente del Consiglio e ai Consiglieri.

2. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione, esercitano le funzioni garantendo il permanere del rapporto fiduciario esistente al momento della loro elezione all'interno dei singoli Consigli comunali e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 34

Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità, per il perseguimento degli obiettivi programmatici degli organi di governo.

2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.

3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 35**Principi in materia di ordinamento degli uffici**

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia regolamentare ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.
4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 36**Organizzazione degli uffici e dei servizi**

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 37**Personale**

1. L'Unione ha una propria dotazione organica.
2. Il conferimento di funzioni e servizi da parte dei Comuni all'Unione, comporta l'unificazione delle relative strutture gestionali ed amministrative.
3. L'Unione può avvalersi dell'opera di personale dipendente dei Comuni che ne fanno parte, comandato o distaccato con modalità stabilite dal regolamento degli uffici.
4. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
5. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi collettivi nazionali e decentrati definiti nel comparto a cui appartengono gli enti locali.
6. L'Unione può servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

Art. 38**Segretario generale**

1. L'Unione ha un Segretario scelto dal Presidente fra i Segretari dei Comuni partecipanti all'Unione.
2. Il Segretario generale svolge le funzioni attribuitegli dall'ordinamento degli enti locali.
3. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale, il Presidente assegna le funzioni vicarie ad un altro Segretario scelto fra i Segretari dei Comuni partecipanti all'Unione, oppure ad un Dirigente dell'Unione in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla carriera di Segretario comunale.

Art. 39**Direttore generale**

1. L'Unione può istituire la figura del Direttore generale.
2. Il Direttore generale viene nominato ed incaricato con apposito provvedimento dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta.
3. Il Direttore generale svolge le funzioni attribuitegli dall'ordinamento degli enti locali.

4. Le funzioni di Direttore generale possono essere affidate ad un Direttore generale o ad un dipendente apicale in servizio presso uno dei Comuni dell'Unione o assegnate al Segretario generale o ad un Dirigente dell'Unione. Resta ferma, ove necessaria, l'autorizzazione dell'ente di appartenenza.

Art. 40 **Dirigenti**

1. I Dirigenti sono responsabili dell'attuazione degli obiettivi a loro assegnati dalla Giunta.
2. A capo di ogni struttura di massima dimensione in cui si articola l'organizzazione dell'Unione è posto un Dirigente.
3. I Dirigenti sovrintendono all'impiego efficiente delle risorse ad essi affidate per la realizzazione degli obiettivi assegnati alla struttura che dirigono.
4. L'Unione istituisce il Nucleo di Valutazione, la cui composizione è definita dalla Giunta quale organo di supporto per valutare i risultati conseguiti dai Dirigenti, sia relativi al raggiungimento degli obiettivi a loro assegnati che relativi alle loro competenze ed al loro comportamento organizzativo, nel rispetto di quanto stabilito al riguardo dalla legge, dai regolamenti e dai contratti di lavoro dei Dirigenti.

Art. 41 **Servizi pubblici locali**

1. L'Unione nel rispetto dei principi indicati nel presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali che i Comuni partecipanti trasferiscono ed attribuiscono alla sua competenza.
2. L'Unione, nell'erogazione dei servizi, assicura la vigilanza degli utenti, la rappresentanza delle loro esigenze ed il controllo della qualità secondo i principi ed i valori indicati nel presente Statuto. Tali garanzie si applicano anche quando il servizio viene erogato da un soggetto terzo rispetto all'Unione sulla base di una convenzione o di un contratto.
3. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni partecipanti, è regolata nel rispetto articolo 3.

TITOLO VI **FINANZE E CONTABILITÀ**

Art. 42 **Autonomia finanziaria**

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dai contributi sulle materie e sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi disposti a favore delle forme associate.

Art. 43 **Bilancio e programmazione finanziaria**

1. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione entro i termini previsti per i Comuni partecipanti, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità dei rispettivi strumenti di programmazione finanziaria.

2. Il bilancio previsionale è corredato di una relazione programmatica e di un bilancio di previsione triennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.

Art. 44

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio sono disciplinati dalle norme e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 45

Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 46

Organo di revisione economico-finanziaria

1. L'Unione ha un organo di revisione economico-finanziario composto e nominato secondo le disposizioni legislative vigenti in materia di enti locali.
2. Il suddetto organo, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.
3. Gli ambiti di verifica e controllo, le competenze e le responsabilità dell'organo di revisione sono stabilite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti in materia.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47

Efficacia dello Statuto

1. L'adesione dei Comuni all'Unione decorre dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto. L'adesione comporta la loro contestuale cessazione della eventuale forma associativa costituita in precedenza.

Art. 48

Atti regolamentari

1. Fino alla emanazione di propri atti regolamentari si applicano, temporaneamente ed in quanto compatibili, i regolamenti in vigore presso il Comune di Scandiano.

Art. 49

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni e servizi comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti salvi comunque i diritti di terzi, l'inefficacia delle normative comunali, qualora l'Unione abbia adottato normative regolamentari in materia. In caso contrario, tali effetti si producono nel momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali. Fino a tale data l'Unione applica sui singoli territori, le normative regolamentari di ciascun Comune, in vigore all'atto del trasferimento delle funzioni e dei servizi.

Unione Tresinaro Secchia

Statuto

2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 50

Presidenza, rinvio alle norme di legge ed entrata in vigore

1. Al momento dell'adesione all'Unione dei Comuni di Baiso e Viano, il Presidente e il Vice Presidente in carica vi restano fino al termine del loro mandato computato secondo i termini previsti dal precedente Statuto.
2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione all'albo pretorio da parte dell'ultimo Comune che vi ha provveduto.

COMUNE DI ARGELATO (BOLOGNA)

Modifica allo Statuto del Comune di Argelato approvata con delibera di Consiglio comunale n. 49 del 30/9/2013

COMUNE DI ARGELATO
Provincia di Bologna

STATUTO

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 13/6/1991
modificato con successive deliberazioni consiliari:
n. 141 del 20/12/1991; n. 46 del 17/5/94; n. 105 del 7/8/1994; n. 17 del 24/2/2005,
e n. 49 del 30/9/2013*

INDICE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I *Profili Generali*

Articolo 1. Principi - Finalità - Funzioni

Articolo 2. Sviluppo dell'amicizia e della solidarietà tra i popoli

Articolo 3. Territorio

Articolo 4. Sede, Stemma e Gonfalone

CAPO II *Autonomia normativa*

Articolo 5. Autonomia normativa

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I *Partecipazione in generale*

Articolo 6. Principio della partecipazione. Bilancio partecipato

CAPO II *Partecipazione Politica*

Articolo 7. Forme associative - Consulte di Settore - Consulte territoriali – Consulta stranieri

Articolo 8. Istanze, petizioni, proposte

Articolo 9. Consultazione popolare

Articolo 10. Referendum consultivo

Articolo 11. Referendum abrogativo

Articolo 12. Giudizio di ammissibilità del Comitato dei Garanti.

Articolo 13. Azione popolare

Articolo 14. Difensore Civico.

CAPO III *Partecipazione al procedimento amministrativo, accesso agli atti.*

Articolo 15. Principi generali e partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale – Istruttoria Pubblica –

CAPO IV***L'accesso agli atti e alle informazioni e il diritto di informazione***

Articolo 16. Accesso agli atti ed alle informazioni

Articolo 17. Diritto di informazione

Articolo 18. Pubblicità legale degli atti comunali

Articolo 19. Accesso agli atti e alle informazioni e diritto di informazione negli organismi associativi cui partecipa il Comune

Articolo 20. Accesso agli atti e alle informazioni dei consiglieri comunali.

**TITOLO III
GLI ORGANI DI GOVERNO****CAPO I
Consiglio**

Articolo 21. Il Consiglio

Articolo 22. Linee programmatiche di mandato

Articolo 23. Indirizzi per le nomine

Articolo 24. Regolamento del Consiglio – Gruppi consiliari

Articolo 25. Conferenza dei Capigruppo – Commissioni Consiliari

Articolo 26. Funzionamento del Consiglio

Articolo 27. Attribuzioni dei Consiglieri Comunali

Articolo 28. Consigliere Delegato

Articolo 29. Decadenza dei Consiglieri – Dimissioni

Articolo 30. Commissioni di controllo e garanzia

Articolo 31. Verifica di programma

**CAPO II
Sindaco e Giunta**

Articolo 32. Sindaco.– Rappresentanza dell'Ente

Articolo 33. Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'Amministrazione

Articolo 34. Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo

Articolo 35. La Giunta – Composizione

Articolo 36. La Giunta - Competenze

**TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI LOCALI****CAPO I
Forme di gestione**

Articolo 37. Modalità di gestione

Articolo 38. Trasparenza nei servizi pubblici

CAPO II
Azienda Speciale

- Articolo 39.** Azienda speciale
Articolo 40. Statuto dell'azienda
Articolo 41. Consiglio di amministrazione

CAPO III
Istituzione

- Articolo 42.** Istituzione
Articolo 43. Convenzioni per l'esercizio di servizi sociali

CAPO IV
Altre forme

- Articolo 44.** Consorzi
Articolo 45. Convenzioni per l'esercizio di funzioni amministrative – Accordi di Programma
Articolo 46. Società di capitali

TITOLO V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

- Articolo 47.** Rinvio
Articolo 48. Attribuzioni Funzioni Dirigenziali -Direttore Generale

TITOLO VI
FINANZA - CONTABILITA' – SANZIONI

- Articolo 49.** Caratteri del sistema contabile
Articolo 50. Autonomia impositiva
Articolo 51. Rinvio
Articolo 52. Sanzioni

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 53.** Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I **Profili Generali**

Articolo 1 - Principi - Finalità - Funzioni

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. L'azione del Comune è rivolta anche alle persone che comunque entrano in rapporto con il Comune per ragioni di dimora temporanea, di lavoro e di interessi localizzati sul territorio.
2. Il Comune ispira la sua azione ai principi di rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui e alla promozione di una cultura di pace e di cooperazione internazionale e di integrazione razziale; **Assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune. Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.**
3. Il Comune riconosce che la gestione del territorio è affidata ai cittadini residenti che la esercitano nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge anche mediante gli istituti di partecipazione previsti dal presente statuto.
4. Il Comune, in conformità a quanto espresso dalla parte I della Costituzione della Repubblica "Diritti e doveri dei cittadini", garantisce la pienezza dei diritti di cittadinanza e l'uguaglianza di opportunità ad ogni membro della comunità nel rispetto e nella valorizzazione delle esperienze e differenze culturali, religiose, etniche, di genere, anche in rapporto ai programmi e alle direttive della Unione Europea, alle Carte Universali dei Diritti e in particolare in ottemperanza alle normative nazionali di tutela dei diritti soggettivi. In questo ambito, il Comune garantisce, attraverso propri programmi, la promozione di azioni positive per l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna.
5. Il Comune favorisce una diffusione dei servizi omogenea ed equilibrata sul territorio; favorisce la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale; persegue la finalità di determinare un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione; promuove e favorisce lo sviluppo economico del territorio comunale; promuove e favorisce lo sviluppo della cultura e dell'istruzione; promuove e favorisce il coordinamento dell'azione dei soggetti pubblici e collettivi operanti sul territorio; promuove e cura la tutela degli interessi diffusi.
6. Il Comune esercita le proprie funzioni adottando il metodo della programmazione e della

verifica dei risultati raggiunti in termini di benefici per la propria comunità. In particolare nell'ambito delle competenze attribuite dalle leggi statali e regionali in materie di assistenza dell'integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate promuove accordi di programma finalizzati al coordinamento degli interventi con i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero operanti nell'ambito territoriale.

7. Il Comune partecipa alla definizione delle scelte della programmazione provinciale e regionale ed esercita le proprie funzioni promuovendone l'attuazione.
8. Il Comune riconosce la peculiare importanza dell'associazionismo culturale sportivo e ricreativo, in collaborazione con il quale esercita le funzioni attribuite a livello locale
9. Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorio sportive e ricreative sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita.
10. Il Comune valorizza le libere forme associative e gli organismi di volontariato, con particolare riguardo al volontariato che opera a fini solidaristici; promuove la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica. Adegua l'azione politico-amministrativa ai principi di partecipazione, tiene conto e valorizza, nella programmazione e nella gestione delle proprie attività, l'apporto degli organismi di volontariato e delle associazioni.
11. Il Comune esercita le proprie funzioni con forme di gestione differenziata in relazione alla natura dell'attività e dei servizi prestati. Le forme di gestione sono scelte in relazione alla loro idoneità al perseguimento degli obiettivi posti.
12. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza, di trasparenza dell'azione amministrativa.
13. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 2 - Sviluppo dell'amicizia e della solidarietà tra i popoli

1. Il Comune ispira la propria attività di amicizia e solidarietà tra i popoli ai principi della pace, dell'uguaglianza, della giustizia, della democrazia, valorizzando le peculiarità ideali, culturali, politiche, religiose del proprio territorio, che traggono origine dalla storia della civiltà locale, dalle vicende della Resistenza e lotta di Liberazione e del periodo della Repubblica, e che verranno sviluppate in una prospettiva di fratellanza e di collaborazione tra i cittadini dell'Europa e del mondo.
2. Nel rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato e della Costituzione Europea nella prospettiva del consolidamento di un'Europa politicamente ed economicamente unita in conformità alla dichiarazione del Comune di Argelato "*Zona libera da armi*

nucleari”, il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con Enti Locali italiani e di altri Paesi. Tali rapporti possono concretizzarsi anche mediante forme di gemellaggio. Allo scopo potrà destinare una quota non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del proprio bilancio di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale. (Art.19 comma 1bis D.L.8/93 convertito. in legge n. 68/93).

Articolo 3 - Territorio

1. Il Comune di Argelato comprende la parte del suolo nazionale delimitato dalla legislazione vigente.
2. Il territorio di cui sopra comprende:
 - a) Argelato, capoluogo;
 - b) frazione di Casadio;
 - c) frazione di Funo;
 - d) frazione di Volta Reno.

Articolo 4 - Sede, Stemma e Gonfalone

1. La sede del Comune è situata nel Capoluogo. Il Consiglio e la Giunta Comunale possono riunirsi anche in sede diversa da quella del Capoluogo.
2. Lo Stemma del Comune è quello concesso con R.D. del 26 gennaio 1930 e trascritto nei registri della Consulta Araldica il 27 gennaio 1930.
3. L'uso dello stemma e del gonfalone è disposto dal Sindaco nel rispetto delle vigenti leggi, ed implica la piena adesione dell'Ente agli scopi delle manifestazioni stesse. Pertanto per l'invio deve essere valutata la conformità ai fini pubblici ed agli interessi collettivi.

CAPO II **Autonomia normativa**

Art. 5 - Autonomia normativa

1. Nell'ambito dell'autonomia normativa attribuita dalla legge, i regolamenti si adeguano ai principi in materia organizzativa contenuti nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.
2. Del principio di cui al comma precedente si tiene conto ai fini della modifica o revisione dei regolamenti vigenti.

3. Fino all'adozione dei regolamenti relativi allo svolgimento e alla gestione delle funzioni del comune , si applicano le vigenti norme statali e regionali;
4. Il Comune, nell'ambito della potestà normativa in materia tributaria, conforma la propria azione ai principi di semplificazione, chiarezza e trasparenza, dettati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di Statuto dei Diritti del Contribuente.
5. Fatte salve le forme di pubblicità legale dei regolamenti , essi possono essere oggetto di pubblicazione permanente nel sito telematico del comune o della corrispondente associazione intercomunale.

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I Partecipazione in generale

Articolo 6 - Principio della partecipazione. Bilancio partecipato

1. Il Comune riconosce il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, a concorrere, nei modi stabiliti dallo Statuto e dalle norme regolamentari, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dalla Amministrazione.
2. Ai cittadini è assicurato il diritto a partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative del Comune, secondo i principi e le forme stabilite nello Statuto e dalle leggi dello Stato.
3. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'ente e una informazione completa, accessibile e veritiera sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali. Gli istituti della partecipazione sono disciplinati da apposite norme regolamentari.
4. Il Comune promuove l'adozione di forme di Bilancio partecipato da parte della popolazione residente. Esso si realizza attraverso assemblee e incontri aperti in cui la popolazione formula indicazioni dove e come investire le risorse del Comune. Il Consiglio Comunale con atto deliberativo può determinare annualmente e in tempo utile per consentire alle assemblee popolari di riunirsi e di esprimersi prima del bilancio di previsione (da approvare, ordinariamente, entro il 31 dicembre di ogni anno) una quota percentuale delle previsioni di bilancio dell'anno successivo su cui le assemblee potranno formulare indicazioni.

CAPO II **Partecipazione Politica**

Articolo 7 - Forme associative – Consulte di Settore - Consulte territoriali – Consulta stranieri

1. Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative e di volontariato , con interventi che consistono di norma nella messa a disposizione di beni e servizi o altre forme di sostegno reale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati con le modalità del Regolamento ad associazioni e altre forme associative senza fine di lucro e sono erogati in conformità ai criteri e alle modalità predeterminati e pubblicati dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 12, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'ambito dei predetti criteri il Comune specifica con le organizzazioni interessate, anche attraverso convenzioni, il contenuto dei singoli interventi assicurando in ogni caso l'invio al Consiglio Comunale di una relazione annuale sulle attività svolte da ciascuna associazione e sulla effettiva utilizzazione dei beni o servizi assegnati dalla amministrazione comunale.
3. Le forme associative e di volontariato di cui al comma 2 possono presentare, anche singolarmente, istanze, petizioni e proposte ai sensi dell'articolo 8 nonché partecipare alle consultazioni disciplinate dall'articolo 9.
4. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali, il Comune può istituire Consulte di settore o territoriali secondo criteri di rappresentanza o di rappresentatività. Il regolamento provvede a disciplinare la composizione e le attribuzioni, in modo da assicurarne la trasparenza e la concreta funzionalità. Il Regolamento dovrà prevedere le modalità di svolgimento della consultazione.
5. Il Comune, in coerenza con le vigenti disposizioni statali e regionali, riconosce che la popolazione, quale suo elemento costitutivo , è composta di tutti coloro che vivono, lavorano e abitano nel territorio di riferimento. Al fine di promuovere una reale integrazione dei cittadini stranieri, siano essi apolidi o extracomunitari può istituire, in forma singola o associata, la Consulta degli stranieri, cui possono farne parte i titolari di carta di soggiorno, con compiti consultivi e propositivi dell'azione di governo locale.

Articolo 8 - Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini hanno diritto di presentare agli organi comunali istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi in materia comunale. Il diritto di petizione e proposta si esercita nelle forme stabilite dal regolamento.
2. La proposta è la richiesta di deliberazione di un atto giuridico, di competenza del

Consiglio o della Giunta. Sono condizioni di ammissibilità della proposta:

- a) la forma scritta;
- b) l'oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall'Amministrazione;
- c) la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare;
- d) la valutazione dei mezzi e delle spese presunte che l'intervento proposto comporta nella fase iniziale e a regime. Il regolamento stabilisce i modi di individuazione dei proponenti, le forme di inizio del procedimento per la formazione della proposta e le condizioni per l'ammissibilità delle proposte, anche fissando limiti temporali al procedimento di formazione delle proposte e limiti numerici minimi di adesione di cittadini alle proposte stesse. Il regolamento riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi della collaborazione dell'ufficio di ragioneria e di accedere alle informazioni sull'andamento della gestione finanziaria, per la quantificazione delle relative spese. In ogni caso, la Giunta, prima di sottoporre a votazione la proposta, deve formulare una proposta circa la possibilità di copertura delle spese.

3. La proposta è sottoscritta da almeno 100 cittadini di età superiore ai 16 anni.
4. Il Consiglio e la Giunta comunicano ai presentatori della proposta la data della riunione in cui la medesima sarà esaminata.
5. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della proposta o ulteriori trenta giorni nel caso in cui il Consiglio o la Giunta per ragioni di urgenza o di funzionalità dei loro lavori abbiano deciso un rinvio del relativo esame, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva del Consiglio o della Giunta, i quali si pronunciano entro venti giorni.
6. La proposta è equiparata agli atti deliberativi agli effetti dei pareri previsti dall'art.49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali
7. L'istanza sottoscritta anche da un solo cittadino, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco, che provvede ad esaminarla tempestivamente.
8. La petizione, sottoscritta da almeno 30 aventi diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco, che provvede alla sua tempestiva assegnazione all'organo competente. Il Sindaco provvede a comunicare al primo sottoscrittore della petizione l'organo competente ad esaminarla e la data della sua trattazione entro sessanta giorni, trascorsi i quali ciascun sottoscrittore ha diritto di richiederne l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio.
9. L'Amministrazione assicura la pubblicità e la comunicazione dell'esito dell'istanza della petizione o proposta chiarendo le ragioni per le quali le stesse sono accolte o respinte. In ogni caso, provvederà ad inoltrare ai Capigruppo l'elenco di quelle respinte.

Articolo 9 - Consultazione popolare

1. Un apposito regolamento disciplina e garantisce forme di consultazione della popolazione residente, estesa ad altre categorie di interessati o limitata a frazioni della popolazione in ragione dell'oggetto della consultazione. La consultazione può, tra l'altro, avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione.
2. La consultazione può essere promossa dalla Giunta Comunale, da 1/3 dei componenti il Consiglio Comunale, o da un numero di cittadini residenti non inferiore al 10 per cento dei cittadini residenti che abbiano compiuto il 16° anno di età.
3. Il Consiglio Comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione in apposita e pubblica seduta, entro 60 giorni dalla loro formale acquisizione. Qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del Consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a 30 giorni, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.
4. Qualora la consultazione riguardi la popolazione residente, l'esame da parte del Consiglio Comunale è dovuto nel solo caso in cui alla consultazione abbia partecipato una quota non inferiore al 51 per cento degli aventi diritto.
5. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportano, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate debbono rendere esplicito il costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione, ai fini di ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare, e devono indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine, la ragioneria, nei modi e forme previsti da regolamento di cui al comma 1, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.
6. La consultazione deve riguardare materie di esclusiva competenza locale.

Articolo 10 Referendum

1. Il Sindaco indice Referendum consultivo o abrogativo nelle materie di esclusiva competenza comunale:
 - a) quando lo richieda il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti
 - b) quando lo richieda un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. La richiesta popolare di referendum sia abrogativo che consultivo deve essere presentata presso la Segreteria del Comune da un Comitato Promotore composto da almeno 30 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. Nella richiesta, da pubblicarsi all'Albo Pretorio del Comune, si devono indicare i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum e, in caso di referendum abrogativo, il regolamento di cui si propone l'abrogazione, con la formula. <<*volete che sia abrogato il regolamento*>>. Qualora si richieda il referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli del regolamento deve essere trascritto il testo dell'articolo o degli articoli sui quali il referendum sia richiesto.
4. Il quesito sottoposto agli elettori deve indicare con chiarezza la valutazione presuntiva, operata dall'ufficio di ragioneria delle maggiori spese o delle maggiori entrate conseguenti, a regime, dall'adozione del provvedimento oggetto della consultazione.
5. Prima della raccolta delle firme la proposta di referendum viene sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato dei Garanti nominati dal Consiglio Comunale composto da 3 membri effettivi e 3 membri supplenti in possesso di particolare competenza giuridico-amministrativa. Il Comitato dei Garanti si esprime entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta.
6. Sulla scorta del giudizio di ammissibilità del Comitato dei Garanti il Consiglio Comunale delibera la ammissibilità, preventivamente alla raccolta delle firme, entro 40 giorni dalla presentazione del parere motivato del Comitato dei garanti. Il Consiglio Comunale può motivatamente discostarsi dal parere del Comitato dei garanti, unicamente per ragioni di legittimità, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.
7. Le firme vengono raccolte, entro tre mesi dalla deliberazione di ammissibilità del Consiglio Comunale di cui al precedente comma, su appositi moduli vidimati dal Settore Servizi Amministrativi, cui viene allegato il certificato elettorale dei sottoscrittori.
8. Dopo la raccolta, i moduli contenenti le firme autenticate nelle forme di legge, cui sono allegati i certificati elettorali dei firmanti, vengono depositati presso il Comitato dei Garanti, che esamina la richiesta di referendum e la regolarità delle firme depositate e si pronuncia entro 30 giorni.
9. il Sindaco indice con proprio atto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori che non può aver luogo in concomitanza con operazioni elettorali comunali e provinciali.
10. Per la validità del referendum deve recarsi alle urne la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e pronunciarsi favorevolmente all'abrogazione la metà più uno dei votanti.
11. Con Regolamento vengono determinati i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

12. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente ad oggetto la proposta sottoposta a referendum. L'abrogazione e la proposta referendaria hanno effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del risultato all'Albo Pretorio.

Articolo 11 Materie escluse da consultazioni referendarie

1. Non possono essere sottoposti a referendum:
- a) lo statuto;
 - b) il regolamento di contabilità;
 - c) i regolamenti in materia di entrate e a contenuto finanziario;
 - d) il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
 - e) il regolamento sul consiglio comunale;
 - f) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - g) il Bilancio preventivo e il Conto Consuntivo;
 - h) i provvedimenti concernenti tariffe e tributi;
 - i) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso società, istituzioni o altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;
 - j) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze etniche o religiose;
 - k) gli oggetti sui quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro i termini stabiliti dalla legge salvo che la consultazione referendaria si svolga prima che scadano i termini di legge entro cui il consiglio è chiamato a deliberare;
 - l) i provvedimenti relativi agli acquisti e alle alienazioni di immobili e le relative permuta, gli appalti e le concessioni.
 - m) il programma di mandato e gli altri atti di natura programmatica di cui all'art. 42 /2° comma lett. b) del T.U.E.L..

Art. 12 - Giudizio di ammissibilità del Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei Garanti viene eletto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti subito dopo la sua entrata in carica. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto ed è composto, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza degli organi di governo del Comune.

2. Il giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, verte:

- a) sull'esclusiva competenza locale;
- b) sull'esclusiva competenza del Consiglio a deliberare;
- c) su attività deliberativa effettivamente in corso;
- d) sulla congruità e sull'univocità del quesito;
- e) sulla compatibilità della abrogazione con la permanenza di altre disposizioni regolamentari vigenti, nelle ipotesi di referendum abrogativo.

3. Fino alla pronuncia di ammissibilità da parte del Comitato dei garanti, il Sindaco può presentare memorie al Comitato stesso.

Art. 13 - Azione popolare

1. Ciascun elettore può fare valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. In seguito all'ordine del giudice con il quale viene integrato il contraddittorio nei confronti del Comune, chi ha promosso l'azione o il ricorso dovrà assumersi l'onere delle spese a cui eventualmente il Comune sia condannato, salvo che quest'ultimo costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi.

Articolo 14 - Difensore Civico

1. Qualora l'Amministrazione intenda attivare sul territorio le funzioni del difensore civico comunale esse potranno essere attribuite nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

CAPO III***Partecipazione al procedimento amministrativo, accesso agli atti*****Articolo 15 - Principi generali e partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale - Istruttoria Pubblica**

1. Fermo quanto disposto dalle leggi vigenti e salvo quanto specificatamente disposto dai successivi commi, il Consiglio e la Giunta Comunale possono stabilire di volta in volta di attuare forme di partecipazione ai procedimenti per l'emanazione degli atti di loro competenza, nella forma della pubblicazione di proposte di deliberazione o progetti per la raccolta di osservazioni scritte o nella forma di apposite audizioni, determinando di volta in volta i soggetti ammessi alla partecipazione, le modalità ed i termini di essa.
2. Salvo specifiche ragioni di urgenza da indicarsi nelle deliberazioni, ai fini della formazione delle proposte di piani e di programmi di opere, l'Amministrazione promuove la partecipazione degli utenti e delle categorie interessate mediante apposite riunioni o assemblee aperte; di norma tali forme di partecipazione sono attuate per i piani regolatori generali, i piani per il commercio, i piani di arredo urbano, i piani per l'edilizia scolastica.
3. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da **istruttoria pubblica**. Sull'indizione dell'Istruttoria Pubblica decide il Consiglio Comunale su proposta della Giunta o di 1/6 dei consiglieri comunali. L'istruttoria può essere altresì indetta quando ne facciano richiesta almeno 300 soggetti di cui al precedente articolo 9.
4. L'Istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio cui possono partecipare, oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di interessi a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con

riferimento alle risultanze istruttorie.

5. Per le modalità della raccolta delle firme si fa riferimento alla disciplina della consultazione popolare.
6. Salvi i casi in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità della procedura, i destinatari e gli interessati hanno diritto ad:
 - a) essere ascoltati, se lo richiedono, dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
 - b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini che già non siano in possesso dell'Amministrazione.
7. Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.
8. Ai fini di cui al presente titolo ed agli altri di cui alla legge 7 agosto 1990 n.241, è responsabile del procedimento il responsabile di settore competente per materia, salve le disposizioni del Regolamento sui procedimenti amministrativi e le diverse indicazioni che il Sindaco comunichi all'interessato, anche nel corso del procedimento stesso. Qualora gli interessati siano ascoltati direttamente dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato e competente per materia, gli adempimenti di cui al precedente quarto comma, lettera a) si intendono assolti con la trasmissione da parte di essi al responsabile del procedimento di comunicazione scritta contenente l'attestazione di aver udito l'interessato, l'indicazione sommaria di quanto esposto dall'interessato e le eventuali considerazioni e valutazioni ritenute opportune.

CAPO IV

L'accesso agli atti e alle informazioni e il diritto di informazione

Articolo 16 - Accesso agli atti e alle informazioni

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dalle norme dello Statuto, e secondo le modalità fissate con il "Regolamento sul Diritto di Accesso ai documenti amministrativi e trattamento dei dati personali", il Comune garantisce ai cittadini, singoli e associati, e a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall'Ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali.
2. In particolare il regolamento di cui al comma 1:
 - a) disciplina l'oggetto dell'accesso, individuando i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato, osservando il criterio che gli atti preparatori, in ordine ai quali è ammesso l'accesso nel corso dei procedimenti, sono quelli che esprimono la determinazione definitiva dell'ufficio competente ad emanare l'atto od a formulare la proposta agli organi competenti;
 - b) determina le modalità dell'accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti da strumenti informatici sono subordinati al previo pagamento dei soli costi;

- c) detta le misure organizzatorie e finanziarie idonee a garantire agli aventi titolo l'effettività dell'esercizio dell'accesso.
- d) disciplina le modalità dei dati del trattamento dei dati personali.

Articolo 17 - Diritto di informazione

1. Il Comune anche a mezzo dell'Ufficio Relazioni con il pubblico assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'Ente dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali, secondo le modalità definite con regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1, con riguardo ai soggetti ivi indicati, definisce le misure organizzative volte a garantire:
 - a) l'informazione sulle informazioni e sugli atti detenuti;
 - b) l'informazione sui servizi, anche consistenti nella erogazione di mezzi finanziari, resi alla collettività, sulle strutture competenti in ordine alla loro prestazione e sulle condizioni a tal fine necessarie;
 - c) l'informazione sugli atti di interesse generale attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali;
 - d) l'informazione, a richiesta degli interessati, sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti;
 - e) l'informazione sull'attuazione delle modalità di finanziamento di specifici servizi e sulla gestione dei mezzi ad essi destinati.
3. Il Sindaco, ha la competenza ad informare la popolazione di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile.

Articolo 18 - Pubblicità legale degli atti comunali

1. Sono pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio con le modalità previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento gli atti e i provvedimenti posti in essere dal comune.
2. Sono fatte salve le altre forme di pubblicità degli atti previste per legge.

Articolo 19 - Accesso agli atti e alle informazioni e diritto di informazione negli organismi associativi cui partecipa il Comune

1. Il Comune negli organismi associativi a cui partecipa, è impegnato a promuovere la realizzazione di forme di accesso agli atti e alle informazioni e di forme di informazioni analoghe a quelle praticate per gli atti e le informazioni in suo possesso e per l'attività e i servizi svolti dalle proprie strutture.

Articolo 20 - Accesso agli atti e alle informazioni dei consiglieri comunali

1. Il Comune garantisce il diritto dei consiglieri ad accedere agli atti e alle informazioni, utili all'espletamento del loro mandato, detenuti dagli uffici dell'Ente e dai suoi organismi strumentali.
2. Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) la richiesta di accesso dovrà essere avanzata al responsabile del settore interessato o ad esso inoltrata dall'ufficio cui sia stata presentata. La determinazione definitiva è comunicata all'interessato dal responsabile del settore;
 - b) il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge;
 - c) nel caso di proposte della Giunta di deliberazioni di competenza del Consiglio, l'accesso è ammesso nei confronti della documentazione preparatoria, anche prima dell'inserimento della proposta nell'ordine del giorno del Consiglio;

TITOLO III GLI ORGANI DI GOVERNO

CAPO I Consiglio

Art.21 Il Consiglio

1. Il Consiglio Comunale individua ed interpreta gli interessi generali della comunità, stabilendo in ordine ad essi gli indirizzi per la complessiva attività dell'Ente.
2. Su tale attività il Consiglio Comunale svolge una funzione di controllo politico-amministrativo per il conseguimento da parte dell'Ente degli Obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con i documenti programmatici.
3. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, conformandosi ai principi e ai criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.
4. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, salva l'ipotesi del regolamento degli uffici e servizi di competenza della Giunta, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi **predisposti dalla eventuale Commissione Consiliare**;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari **previo esame della eventuale Commissione Consiliare**;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo **previo esame della eventuale Commissione Consiliare**;
- l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari **previo esame della eventuale Commissione Consiliare**;
- m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
- 5 Le leggi e i Regolamenti stabiliscono le modalità per lo svolgimento del controllo politico- amministrativo relativamente alle attività svolte dagli Organi del Comune e dalle istituzioni, aziende , gestioni convenzionate e coordinate, dalle società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di interventi effettuati per conto del Comune.
- 6 Il Consiglio Comunale non può delegare le sue funzioni ad altri organi.

Art. 22 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di novanta giorni dall'insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale, per l'approvazione, le linee programmatiche inerenti le azioni e i progetti da realizzare durante il mandato.

Art. 23 Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'insediamento formula gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti aziende e istituzioni.

Art. 24- Regolamento del Consiglio – Gruppi consiliari

1. Il Consiglio Comunale adotta entro novanta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto il proprio regolamento di funzionamento secondo quanto previsto dall'art. 38 Testo Unico degli Enti Locali.
2. I consiglieri eletti o subentranti dichiarano a quale gruppo consiliare intendono appartenere. In caso di unico consigliere sono ad esso riconosciute tutte le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
3. Entro la prima riunione del Consiglio neoeletto ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il consigliere più anziano di età del gruppo.
4. I consiglieri che non intendono più far parte dei gruppi costituitisi possono formare un nuovo Gruppo Consiliare autonomo comunicando al Sindaco in apposita seduta consiliare il nome del Gruppo e il relativo Capogruppo

Art. 25 – Conferenza dei Capigruppo – Commissioni Consiliari

1. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Sindaco o del Presidente del Consiglio finalizzato allo snellimento dei lavori del Consiglio e a quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del medesimo organo.
2. Alla Conferenza dei Capigruppo partecipa il Sindaco o il Vicesindaco.
3. Il Consiglio può istituire, nel proprio seno, Commissioni temporanee, permanenti o speciali con funzioni preparatorie e referenti di regolamenti e provvedimenti di competenza consiliare. A tal fine può essere acquisito l'apporto di esperti, **e tra essi anche gli assessori di riferimento**, che presteranno la loro opera a titolo gratuito.
4. La delibera consiliare di istituzione delle Commissioni definisce le funzioni e la composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Art. 26 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio eletto tra i Consiglieri. In caso di assenza o impedimento di questi, esso è presieduto dal Vice Sindaco, qualora rivesta anche la carica di consigliere comunale. In caso di assenza o

impedimento anche di quest'ultimo il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano. E' tale quel consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati non eletti alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

2. Fatta salva la disciplina di legge le modalità di funzionamento sono determinate dal Regolamento.
3. La convocazione della prima seduta e gli adempimenti relativi sono disciplinati dalla legge.

Art. 27 - Attribuzioni dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Essi sono tenuti a dichiarare l'eventuale adesione a enti, gruppi o associazioni **per la verifica di eventuali profili di incompatibilità**.
3. I Consiglieri rappresentano l'intero comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
4. Ogni consigliere comunale ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni, interpellanze, proposte, risoluzioni e quant'altro il regolamento del Consiglio preveda;
 - c) ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato;
 - d) accedere a tutti gli atti degli uffici comunali con le modalità fissate nel regolamento.
5. Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, assessori e Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'ente. Le spese sono anticipate dagli amministratori che hanno diritto, previa richiesta al rimborso di quelle sostenute e documentate solo dopo che la sentenza passata in giudicato abbia escluso il dolo o la colpa grave.

Art. 28 – Consigliere Delegato

1. Il Sindaco ha facoltà di attribuire deleghe a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza.

2. Il Consigliere delegato avrà esclusivamente una funzione propositiva e di consulenza nei confronti del Sindaco **e, su richiesta di questi, della Giunta.**
3. Il Consigliere delegato non potrà partecipare alle sedute della Giunta Comunale né avrà poteri decisionali.
4. Il Consigliere delegato non potrà avere alcun potere nei confronti dei dirigenti o funzionari rispetto a quelli che hanno tutti i consiglieri comunali.

Art. 29 - Decadenza dei consiglieri - Dimissioni

1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. L'accertamento delle cause che comportano decadenza viene effettuato secondo quanto previsto dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. In ogni caso il consigliere rimasto assente deve essere ascoltato prima della pronuncia del Consiglio.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono disciplinate dalla legge.

Art. 30 - Commissioni di controllo e garanzia

1. Il Consiglio può istituire nel proprio seno commissioni permanenti di controllo e/o di garanzia, per settori organici di materie o per affari determinati.
2. La competenza di ciascuna commissione è determinata dalla deliberazione di istituzione.
3. La presidenza delle commissioni è assegnata a consiglieri che appartengono agli eletti in liste non facenti parte della coalizione di maggioranza, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4. L'adesione da parte del consigliere eletto alla presidenza delle Commissioni di cui al comma 1 ad un gruppo facente parte della coalizione di maggioranza comporta l'automatica decadenza della carica.

Art. 31 - Verifica di programma

1. Almeno una volta all'anno, di norma in sede di approvazione del bilancio consuntivo, viene convocata una specifica sessione del Consiglio per la verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche del Sindaco.

CAPO II **Sindaco e Giunta**

Art. 32 – Sindaco - Rappresentanza dell'Ente

1. Il Sindaco è il rappresentante istituzionale e legale del Comune.
2. L'azione o la resistenza in giudizio del comune spettano alla Giunta Comunale che con propria deliberazione autorizza il Sindaco alla costituzione o resistenza in giudizio.
3. Spetta al Sindaco il conferimento della procura alle liti al difensore del comune.
4. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella di stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ordinari od amministrativi come attore o convenuto, è attribuibile, ai Dirigenti o Funzionari del Comune su delega scritta del Sindaco. Questi ultimi adottano il provvedimento di costituzione in giudizio.
5. Il Sindaco, per specifiche ragioni di interesse pubblico, può sospendere temporaneamente l'esecuzione di atti di competenza del **Segretario** Generale e dei Dirigenti o Responsabili.
6. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, nonché all'esecuzione degli atti. A tale scopo, sentita la Giunta, impartisce direttive ai dirigenti e responsabili in modo da assicurare che uffici e servizi svolgano la loro attività secondo gli indirizzi del Consiglio Comunale e secondo le indicazioni attuative della Giunta.

Art. 33 – Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'amministrazione

1. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:
 - a) Rappresenta il Comune;
 - b) adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;
 - c) coordina e organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e di servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti;
 - d) impartisce direttive al Segretario comunale e ai Responsabili di Settore in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - e) può delegare particolari e specifiche attribuzioni e competenze per materie ben definite ai singoli assessori e consiglieri;

- f) risponde, anche tramite gli Assessori competenti alle interpellanze, interrogazioni e mozioni presentate dai Consiglieri;
- g) nomina e revoca il Vicesindaco e gli altri Assessori;
- h) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi del Consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- i) impartisce le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;
- j) nomina il Segretario comunale, nonché i Responsabili dei settori, attribuisce e definisce gli incarichi di direzione e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento comunale.

Art. 34 –Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, compie tutte le funzioni previste dal vigente T.U.E.L e dalle altre leggi vigenti in materia.

Art. 35 – La Giunta. - Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di componenti entro la misura massima prevista dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
2. Nel caso di parità di voti espressi in sede deliberativa, prevale il voto del Sindaco, o di chi ne fa le veci.
3. Il Sindaco nomina con proprio decreto i componenti della Giunta, indicando tra di essi il Vice Sindaco. Il decreto è tempestivamente inviato al Prefetto. Esso è allegato alla prima convocazione del Consiglio.
4. Gli Assessori possono essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale. Contestualmente all'accettazione della carica producono al Sindaco le attestazioni individuali dell'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità. Il Sindaco dà atto di tale condizione nel documento di nomina.
5. Gli Assessori non Consiglieri possono partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.
6. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza di voti.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della Giunta stessa. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età tra i componenti la Giunta.

8. Le dimissioni dalla carica di assessore vanno presentate al Sindaco; esse hanno effetto immediato e sono irrevocabili. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Art. 36 – Giunta - Competenze

1. La Giunta sulla base delle competenze previste dalla legge, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie tutti gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e che non sono espressamente demandati dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti alla competenza di altri Organi Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei Piani e dei Programmi. Svolge attività di impulso e proposta nei confronti dello stesso.
2. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori competenze per ambiti omogenei di materie in conformità alle leggi vigenti.
3. Ciascun Assessore concorre alla formazione degli indirizzi della Giunta e, con riferimento alla delega ricevuta, assume detti indirizzi nella propria azione e propone alla Giunta linee ed orientamenti di approfondimento degli indirizzi medesimi nonché l'adozione dei conseguenti atti di amministrazione.
4. Nell'esercizio di tali funzioni l'Assessore raccorda l'attività della Giunta con quella amministrativa, secondo le modalità previste dal Regolamento degli Uffici e Servizi.

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I Forme di gestione

Articolo 37 - Modalità di gestione

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici locali in conformità alle disposizioni contenute nel Testo Unico degli Enti Locali e con le modalità stabilite dalla legge.
2. La deliberazione di assunzione o attivazione del servizio locale deve, mediante confronto comparativo, specificare:
 - a) i criteri e le procedure per la scelta della forma di gestione;
 - b) le funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi anche ai fini della corretta quantificazione dei costi in relazione alla determinazione delle tariffe e le forme di tutela degli utenti;
 - c) le modalità di verifica periodica delle scelte compiute;
 - d) la scelta tra una delle forme di gestione previste dalla legge;

e) i rapporti con i restanti apparati comunali.

Articolo 38 - Trasparenza nei servizi pubblici

1. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, dei consorzi cui partecipa il Comune sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, ivi compresi gli accordi sindacali aziendali **e l'eventuale ricorso a subappalti** nonché a prevedere modalità atte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.
2. Particolari condizioni di trasparenza, anche aggiuntive rispetto alle modalità stabilite dalla legislazione vigente, sono inoltre dettate con regolamento per le ipotesi di dimissione dei servizi pubblici, di concessioni di servizi o costruzioni di opere e di assunzione di partecipazioni azionarie da parte del Comune, aziende comunali o società ove la partecipazione comunale sia maggioritaria.
3. Le istituzioni, le aziende, i consorzi e le società a partecipazione comunale maggioritaria non possono sottoscrivere accordi sindacali aziendali senza la preventiva e distinta valutazione, cui è assicurata adeguata pubblicità, delle conseguenze che ne derivano sul piano finanziario e su quello della prestazione resa agli utenti.

CAPO II **Azienda Speciale**

Articolo 39 - Azienda speciale

1. Nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge per la gestione di servizi pubblici locali il Comune può istituire una o più aziende speciali o partecipare a consorzi.
2. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è tenuta a svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Articolo 40 - Statuto dell'azienda

1. La delibera del Consiglio Comunale che istituisce una nuova azienda esprime le valutazioni di natura economico-finanziaria, conferisce il capitale di dotazione, individua i mezzi di finanziamento e il personale da trasferire all'azienda.
2. Lo statuto dell'azienda disciplina le funzioni degli organi dell'azienda dettando norme per assicurare l'attuazione dei programmi dell'Amministrazione Comunale da parte degli organi dell'azienda dettando apposite norme sulla partecipazione dell'azienda a società di capitali, prevedendo le ipotesi di revoca degli organi di amministrazione, disciplinando le modalità di vigilanza sulle loro attività e sistemi di controlli interni sulla gestione e

prevedendo i modi di partecipazione del consiglio di amministrazione delle aziende alla formazione degli atti fondamentali di gestione da riservarsi al Comune.

Articolo 41 - Consiglio di amministrazione

1. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore e l'organo di revisione.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di persone determinato dallo Statuto dell'Azienda, nominati dal Sindaco ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali tra persone che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una specifica competenza tecnica o amministrativa che deve essere analiticamente documentata nel decreto di nomina.
3. Nei casi di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi del Comune, di ingiustificato e reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi fissati ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'azienda, il Sindaco revoca con atto motivato i membri del Consiglio di amministrazione. L'atto di revoca è tempestivamente comunicato al Consiglio Comunale.

CAPO III Istituzione

Articolo 42 - Istituzione

1. Nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge vigenti , per la gestione dei servizi pubblici il Comune può prevedere la costituzione di una o più istituzioni, dotate di autonomia gestionale.
2. La delibera del Consiglio che costituisce l'istituzione identifica l'ambito di attività e le relazioni con la Giunta e il Consiglio Comunale, conferisce il capitale di dotazione e individua i mezzi finanziari ed il personale da trasferire alla istituzione, **sentite le Organizzazioni Sindacali**. Con apposito regolamento il Consiglio Comunale disciplina la composizione e le funzioni del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del direttore dell'istituzione, ed i modi di utilizzazione della collaborazione delle organizzazioni del volontariato, disciplina i rapporti con gli organi comunali, la vigilanza sulle attività dell'istituzione e le modalità di gestione finanziaria e contabile secondo criteri di autonomia di bilancio, anche garantendo alle istituzioni entrate proprie relativamente alle tariffe dei servizi da esse gestiti.
3. Il Consiglio di Amministrazione dell'istituzione è composta da tre membri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.
4. Il direttore è nominato dal Sindaco per un periodo determinato e può essere riconfermato.

Articolo 43 - Convenzioni per l'esercizio di servizi

1. Per lo svolgimento dei servizi il Comune può inoltre stipulare convenzioni al fine di regolare lo svolgimento delle attività delle proprie istituzioni anche nel loro interesse o di avvalersi dei loro servizi sia per sopperire a temporanee esigenze che per organizzare permanentemente i servizi stessi secondo ambiti territoriali o con riferimento ad utenze adeguate alla qualità dei servizi, agli investimenti che essi richiedono o per altre specifiche ragioni di efficienza.
2. Le convenzioni per la gestione dei servizi delle istituzioni fuori dell'ambito del territorio comunale od a favore della popolazione di altri Comuni debbono disciplinare il concorso degli enti convenzionati agli oneri di produzione dei servizi stessi secondo parametri prestabiliti e adeguabili, diretti alla oggettiva e proporzionale ripartizione degli oneri e prevedere modalità di accertamento e garanzia dell'adempimento delle obbligazioni a carico degli convenzionati per le contribuzioni periodicamente dovute, sia finanziarie che per altre prestazioni di comando di personale, di messa a disposizione di beni strumentali o fornitura di servizi necessari per la gestione delle attività. A tal fine le convenzioni debbono prevedere il diritto del comune di sospendere le prestazioni o di recedere dalla convenzione.

CAPO IV **Altre forme**

Articolo 44 - Consorzi

1. Il Comune, al fine di garantire l'erogazione continuativa, coordinata ed unitaria di servizi pubblici configurabili a dimensione sovracomunale può aderire a Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000.

Articolo 45 - Convenzioni per l'esercizio di funzioni amministrative – Accordi di Programma

1. Per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali, **nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela del personale;**
2. In particolare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge statale e regionale, possono essere costituiti uffici unici per la gestione di attività, funzioni o servizi nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Con la convenzione il Comune disciplina l'esercizio da parte del responsabile dell'ufficio convenzionato delle funzioni proprie svolte nell'interesse del Comune. Le convenzioni per l'esercizio di funzioni amministrative in comune con altri enti locali non possono limitare il potere comunale di variarle.
4. Il Comune può promuovere la costituzione di appositi Accordi di Programma ovvero

aderire ad accordi promossi da altri enti per la realizzazione di opere, di interventi o programmi di intervento di suo interesse, la cui attuazione od operatività, derivi dal coordinamento di una pluralità di enti e soggetti.

Articolo 46 - Società di capitali

1. Il Comune può assumere partecipazioni o promuovere la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi pubblici locali, **nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela del personale**;
2. I rapporti tra il Comune e i gestori sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato.
3. Il Comune definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia anche nei confronti degli utenti.

TITOLO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 47 - Rinvio

1. Oltre al contenuto obbligatorio previsto dalla legge e da altri atti aventi forza di legge, il regolamento degli uffici e dei servizi:
 - a) individua forme di raccordo tra indirizzo politico e gestione amministrativa, anche in ordine all'attuazione delle linee programmatiche del mandato e dei progetti dei singoli Assessori e della comunicazione di atti di amministrazione attiva prima dell'adozione;
 - b) individua le strutture cui è demandata l'attività di valutazione e verifica del controllo di gestione, effettuazione del controllo di regolarità amministrativa e contabile, della valutazione dei funzionari (dirigenti) e alla congruità tra risultati e obiettivi definiti nei documenti di indirizzo. Tali strutture possono essere costituite anche a mezzo convenzione o uffici in comune con altri enti territoriali;
 - c) definisce le specifiche forme di responsabilità previste da leggi di settore.
 - d) definisce i criteri per la costituzione, anche in forma associata, di un apposito ufficio per le controversie in materia di lavoro dei dipendenti comunali, cui viene assegnato personale dell'Ente o degli enti associati, per la difesa dell'amministrazione o delle amministrazioni nei giudizi di primo grado.
2. Per le finalità di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, i criteri e i principi di cui agli articoli 2,3,4,5,6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in

materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di controllo di gestione, di valutazione del personale con incarico di funzioni dirigenziali, di valutazione e controllo strategico.

Art. 48 – Attribuzione delle funzioni dirigenziali - Direttore Generale

1. Nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge, del Regolamento degli Uffici e Servizi e degli indirizzi e delle direttive degli Organi di Governo, ai dirigenti e Responsabili spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nonché l'adozione di tutto gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.
2. Il Sindaco attribuisce, secondo le disposizioni degli articoli 109 e 110 del Testo Unico degli Enti Locali le funzioni dirigenziali a tempo determinato con le modalità indicate nel Regolamento degli Uffici e Servizi.
3. I Dirigenti e Responsabili sono preposti alla attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, e alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli specifici obiettivi indicati dai programmi dell'amministrazione.
4. Il Segretario Comunale esercita direttamente il potere sostitutivo in caso di inerzia o di ritardo da parte di un dirigente o di un Responsabile di Settore.
5. Ricorrendo le fattispecie sanzionatorie di interdizione al conferimento di incarichi da parte degli Organi preposti alla funzione il Segretario Generale procede in via sostitutiva al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli Organi titolari.

TITOLO VI FINANZA -CONTABILITA' - SANZIONI

Art. 49 - Caratteri del sistema contabile

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento nel rispetto dei principi fondamentali e delle regole contabili relative al sistema unico di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni.
2. Il Regolamento di Contabilità disciplina forme di controllo economico interno della gestione al fine di esaminare i riflessi economici dei fatti di gestione per garantire il conseguimento dei risultati indicati dagli strumenti di previsione e programmazione e per assicurare un maggior livello di efficienza, efficacia e qualità ed economicità dell'Amministrazione.

Art. 50 - Autonomia impositiva

1. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha autonomia impositiva nelle forme e secondo le modalità disciplinate dalla legge e dal regolamento.

Art. 51 - Rinvio.

1. I criteri per il controllo di regolarità contabile sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

Art. 52 Sanzioni

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge , per le violazioni a disposizioni di Regolamenti Comunali e alle Ordinanze del Sindaco valgono le disposizioni contenute nel Testo Unico degli Enti Locali .

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**Art. 53 - Entrata in vigore**

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.

COMUNE DI TREDOZIO (FORLÌ-CESENA)

Statuto Comune di Tredozio



COMUNE DI TREDOZIO
PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

STATUTO

Approvato con atto del Consiglio Comunale n.10/2000 come modificato dall'atto consiliare n.22/2000 controllato senza rilievi dal CORECO di Bologna il 16/2/2000 prot.n.2000/287.
Pubblicato sul BUR Emilia Romagna n.45 del 16.3.2000

Modificato con atto del Consiglio Comunale n.75 del 29/11/2010 pubblicata sul BUR Emilia Romagna n.8 del 19.1.2011

Modificato con atto del Consiglio Comunale n.35 del 28/05/2013 pubblicata sul BUR Emilia Romagna n. XX del XXXXX

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Autonomia comunale

1. Il Comune di Tredozio è l'Ente autonomo rappresentativo della Comunità locale.
2. Il Comune esercita le pubbliche funzioni, non espressamente attribuite ad altri Enti, idonee a promuovere lo sviluppo della Comunità.

Art. 2

Principi generali

1. L'Amministrazione esercita i propri compiti perseguendo le finalità politiche e sociali sancite dalla Costituzione, nel rispetto dei principi di eguaglianza e pari dignità sociale dei cittadini, italiani e stranieri.
- 1.bis Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipate e controllate dal Comune. Agli organi delle società controllata dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.
2. Nei rapporti con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio l'Amministrazione si ispira al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, affinché la sua azione venga condotta nei limiti delle attribuzioni che le sono proprie ai sensi della legge e del presente Statuto.
3. Il Comune di Tredozio, in quanto rappresentativo della Comunità Locale e promotore del suo sviluppo, benessere e sicurezza sociale, ne cura gli interessi, tutelando e valorizzando le caratteristiche e le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
4. Nel perseguimento dei presenti principi, l'Amministrazione assume il metodo e gli strumenti della programmazione.

Art. 3

Funzioni

1. Il Comune, titolare di funzioni amministrative proprie ovvero conferitegli da altri Enti pubblici, concorre alla determinazione degli obiettivi recati nei piani e programmi di fonte comunitaria e nazionale aventi dimensione sovracomunale e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2. Il Comune, nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto, può conferire l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 ad altri Enti pubblici con esso appositamente uniti, consorziati o convenzionati.

Art. 4

Sede, stemma e gonfalone

1. La sede dell'Amministrazione è situata nel Palazzo comunale, ove di norma si riuniscono i suoi organi.

2. Al Comune spetta lo stemma riconosciuto ai sensi di legge, la cui riproduzione ed uso, così come per il proprio Gonfalone, formato da un drappo rosso e blu con al centro lo stemma del Comune, composto da scudo azzurro, caricato di un leone rampante d'oro, linguato di rosso, che si regge con le zampe anteriori all'asta di una bandiera rossa, foggiate a coda di rondine, sono consentiti previa autorizzazione del Sindaco.
3. Il Comune di Tredozio riconosce i valori culturali e artistici della tradizione storica della Romagna Toscana che trovano le loro origini fin dagli statuti comunali del 1409, unitamente al gonfalone e allo stemma.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I - Gli organi comunali

Art. 5

Organi di governo e di gestione

1. Sono organi di governo dell'Amministrazione il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.
2. Assumono la qualità di organi di gestione dell'Amministrazione i dipendenti a cui il Sindaco abbia attribuito le funzioni di direzione.

Capo II - Il Consiglio comunale

Art. 6

Funzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo competente ad esprimere l'indirizzo politico-amministrativo della complessiva azione comunale ed a controllarne l'attuazione, affidata alla responsabilità degli organi di governo. Dette funzioni di indirizzo e controllo sono svolte mediante l'adozione degli atti fondamentali che gli sono riservati dalla legge.
2. Il documento recante le linee programmatiche di cui all'art. 14 costituisce l'atto di riferimento generale attraverso il quale il Consiglio indirizza l'azione politico-amministrativa comunale e ne programma l'esecuzione. A tal fine, in vista della predisposizione della *relazione previsionale e programmatica*, il Sindaco, sentita la Giunta, ne cura il progressivo aggiornamento e l'eventuale specificazione indicando, con riferimento all'esercizio successivo, le azioni ed i progetti che intende realizzare. *Nella seduta dedicata all'illustrazione di quel documento, da tenersi di norma entro il mese di ottobre e salvo quanto disposto dall'art. 14, comma 2, ult. parte, il Consiglio manifesta i propri indirizzi con riguardo a tali azioni e progetti anche tramite osservazioni scritte presentate dai Consiglieri nei 10 gg. successivi alla seduta.*
3. L'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione degli interventi programmati ai sensi del precedente comma si esprime avendo prioritario riferimento ai rapporti che il Sindaco e la Giunta illustrano al Consiglio sullo stato della loro realizzazione, che il Sindaco espone al Consiglio comunale almeno una volta nel corso dell'anno.

Art. 7

Composizione

1. Il Consiglio comunale è composto da 12 membri, oltre al Sindaco, che ne fa parte a tutti gli effetti.

2. Nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione della sua elezione e presieduta dal Sindaco, il Consiglio provvede alla convalida degli eletti e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, disponendo le eventuali surroghe.

3. Esauriti tali adempimenti, il Sindaco effettua le comunicazioni di cui all'art. 14.

Art. 8

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:

- a) - partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto posto all'ordine del giorno;
- b) - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- c) - presentare e sottoscrivere le mozioni di cui all'art. 37, L. n. 142 del 1990;
- d) - rivolgere al Sindaco o alla Giunta interrogazioni o interpellanze sull'andamento dell'attività del Comune nonché di *istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori dei servizi pubblici comunali*, a cui il Sindaco od Assessore suo delegato rispondono entro trenta giorni;
- e) - ottenere dal Comune nonché *dalle istituzioni ed enti pubblici dipendenti e gestori dei servizi pubblici comunali* tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato, rimanendo tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge. Le modalità di esercizio del loro diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti sono disciplinate dall'apposito regolamento nel rispetto dei seguenti principi:

ea) - la richiesta di accesso è avanzata al dipendente responsabile del settore competente per materia, *il quale la esamina con tempestività, compatibilmente ai propri doveri d'ufficio*; la determinazione definitiva, se di diniego, va preceduta dal parere del Sindaco;

eb) - ove il provvedimento sia costituito da un procedimento composto da più fasi distinte, l'accesso è subordinato alla determinazione definitiva dell'unità organizzativa rispettivamente competente ad istruirle;

ec) - il rilascio di copia dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è gratuito;

f) - sottoporre al controllo del *competente organo*, nei limiti, entro i termini e nelle forme previste dalla legge, le deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale.

3. Il Sindaco, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento, cura che ai Consiglieri, anche tramite i rispettivi Capigruppo, sia fornita una adeguata e tempestiva informazione sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio.

4. I Consiglieri si riuniscono in gruppi consiliari, costituiti da non meno di due membri. Ogni lista può comunque costituire un gruppo consiliare.

Art. 9**Decadenza e dimissioni dei Consiglieri**

1. *Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona previa verifica della suddetta condizione risolutrice, eseguita in contraddittorio con il Consigliere ai sensi del regolamento.*
2. La disciplina delle dimissioni dalla carica di Consigliere è stabilita dalla legge.

Art. 10**Organizzazione e funzionamento**

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.
2. *Il Consiglio si può avvalere di Commissioni di studio e permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare indicati dal regolamento, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e comunque idoneo a garantire la rappresentanza dei gruppi. Il regolamento individua altresì i poteri affidati alle Commissioni di vigilanza sulla conformità dell'attività di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori dei servizi pubblici comunali agli indirizzi consiliari nonché alle Commissioni speciali di indagine, la cui presidenza è riservata ad un Consigliere dell'opposizione. Su richiesta di 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune possono essere istituite le commissioni di cui al presente comma.*
3. Alle Commissioni può essere deferito dal Consiglio, con eventuale predeterminazione di principi e criteri direttivi, il compito di redigere il testo di atti deliberativi, anche di natura normativa, da sottoporre alla votazione consiliare senza discussione generale, salve le dichiarazioni di voto, qualora abbiano ottenuto dai suoi membri, nella votazione finale, un voto favorevole pari a quello di due terzi dei componenti il Consiglio comunale.
4. Le Commissioni hanno diritto di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli Assessori nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e degli amministratori e dirigenti di istituzioni, enti pubblici dipendenti nonché gestori dei servizi pubblici comunali. Possono altresì invitare ai propri lavori persone estranee all'Amministrazione, ove la loro presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
5. *L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare, approvato a maggioranza assoluta dei suoi membri. In tale atto, ispirato al principio di valorizzare la partecipazione di tutte le componenti consiliari alla formazione degli indirizzi delle politiche comunali, oltre alla disciplina degli istituti cui rinvia la legge ed il presente Statuto sono altresì individuate le modalità attraverso le quali, compatibilmente alle disponibilità dell'Ente, l'Amministrazione si incarica di fornire al Consiglio ed ai gruppi consiliari i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie adeguate all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.*
6. Il regolamento può altresì stabilire di introdurre un sistema di rappresentanza consultiva degli stranieri residenti in Comune.

Art. 11**Conferenza dei capigruppo**

1. *Il Sindaco convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo, organismo consultivo del Sindaco medesimo per la definizione del programma dei lavori del Consiglio, il coordinamento delle attività delle Commissioni consiliari nonché la gestione dei servizi, delle attrezzature e delle risorse di cui all'art. 10, comma 5.*

2. *La Conferenza dei Capigruppo è formata dal Sindaco e dai Capigruppo consiliari o loro supplenti appositamente designati.*

3. *Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.*

4. In caso di assenza od altro impedimento, il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco od altro Consigliere da lui incaricato.

5. *Il regolamento sul funzionamento del Consiglio può attribuire ulteriori compiti alla Conferenza dei Capigruppo.*

Capo II - Il Sindaco e la Giunta

Art. 12 Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale, di cui possiede la rappresentanza legale. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti. Sovrintende inoltre all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali comunque attribuite al Comune e ne garantisce la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.

2. Il Sindaco assicura l'unità di indirizzo amministrativo dell'azione dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, che gli rispondono personalmente. Spetta al Sindaco, coordinandosi con il titolare delle funzioni di direzione generale, ove assegnate, e tramite l'attività della Giunta, la responsabilità di attuare le azioni e realizzare i progetti individuati nel proprio programma nonché garantire la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la concreta realizzazione.

3. Il Sindaco, in quanto presidente della Giunta, ne convoca le sedute e ne coordina i lavori, mantenendo l'unità di indirizzo politico-amministrativo.

4. Spetta al Sindaco, in quanto organo responsabile dell'amministrazione comunale:

- a) - nominare i responsabili delle tipologie direzionali che la compongono ed attribuire loro le funzioni di direzione individuate dal regolamento nonché attribuire gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
- b) - nominare, ai sensi della legge e del regolamento di organizzazione, il Segretario comunale nonché conferirgli le funzioni di direzione generale dell'Ente; nominare il Vice Segretario comunale;
- c) - emanare circolari e direttive volte a stabilire gli indirizzi programmatici ed i criteri che devono essere osservati dall'apparato nel complessivo esercizio delle proprie funzioni di direzione e nell'attuazione di speciali obiettivi;
- d) - promuovere conferenze di servizi nonché accordi di programma per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'Ente;
- e) - impartire direttive al Segretario comunale ed al Direttore generale, ove nominato e distinto;
- f) - risolvere conflitti di competenza, attivi e passivi, fra gli uffici interni all'Ente nonché coordinare e dare impulso agli interventi la cui progettazione, sovrintendenza e verifica siano affidati al compito congiunto di più organismi od apparati dell'Amministrazione ovvero comunque richiedano un'integrazione funzionale rispetto all'ordinario assetto delle competenze;
- g) - promuovere ed assumere le iniziative opportune per assicurare che istituzioni, aziende, società o altri enti pubblici o privati appartenenti o partecipati dal Comune svolgano la rispettiva attività in coerenza agli indirizzi adottati dal Consiglio;
- h) - promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attività comunale, nonché delle istituzioni, aziende, società o altri enti pubblici e privati appartenenti o partecipati dall'Ente;
- i) - assumere l'iniziativa e partecipare alle conferenze degli accordi di programma;

- l) - promuovere il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti nel territorio, sia nelle forme di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con iniziative dirette ad attivare flussi e scambi di informazioni sull'attività dei soggetti pubblici di interesse della collettività locale;
- m) - rilasciare attestati di notorietà pubblica;
- n) - concludere gli accordi di cui all'art. 15 della L. n. 241 del 1990;
- o) - provvedere, sulla base degli indirizzi consiliari, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- p) - impartire le direttive e vigilare sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;
- q) - emanare, salva restando la facoltà di delega ai sensi della legge e del presente Statuto, ordinanze contingibili ed urgenti nonché gli altri atti che la legge ed i regolamenti riservano alla sua competenza;
- r) - al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici aventi sede nel territorio comunale;
- s) - costituire, ove non già previsto dallo schema organizzativo, un ufficio di segreteria posto alle proprie dirette dipendenze, dotato di personale dipendente dal Comune ovvero assunto con contratto a tempo determinato.

5. Il Sindaco coordina i lavori del Comitato di direzione, di cui nomina i componenti.

6. Il Sindaco, nel rispetto della legge e del presente Statuto, ha facoltà di delegare proprie Funzioni agli Assessori, al Segretario comunale ed al Direttore generale, ove nominato e distinto, nonché ai dipendenti ai quali abbia attribuito le funzioni di direzione, con potere di avocazione e di riassunzione. Il Sindaco può inoltre attribuire, gratuitamente e per un tempo determinato, incarichi per affari determinati.

Art. 13 Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, nonché negli altri casi previsti dalla legge.

2. In caso di assenza od impedimento temporaneo anche del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 14 Nomina degli Assessori e linee programmatiche di governo

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. *In quella medesima sede, ovvero in altra adunanza convocata entro i successivi quaranta giorni il Sindaco, sentita la Giunta, illustra al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti che intende realizzare nel corso del proprio mandato. Il documento recante dette linee può recepire l'impegno a realizzare quelle ulteriori o diverse azioni e progetti che i Consiglieri, in quella medesima sede ovvero in occasione del loro eventuale aggiornamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, abbiano ritenuto di proporre al Sindaco e di cui esso, sentita la Giunta,*

abbia riconosciuto la fattibilità rispetto alle risorse disponibili all'Ente e la coerenza al proprio programma elettorale.

3. Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

4. Gli Assessori non Consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare i quorum per la validità delle rispettive adunanze e sedute.

Art. 15 La Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di componenti entro la misura massima prevista dalla legge nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne .
2. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente ai sensi dell'art. 6, comma 3.
Altresì delibera i regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.
3. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e da esso medesimo, ferma restando la propria potestà a vigilarne il corretto e coerente esercizio.
4. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge e dal presente Statuto espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.
5. Salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei dipendenti a cui siano state attribuite le funzioni di direzione, la Giunta provvede altresì in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, contrazione di mutui, appalti, concessioni, ai sensi dell'art. 32, lett. i) e m), della legge 8 giugno 1990, n. 142, quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano già stabiliti in atti fondamentali del Consiglio. Spetta altresì alla Giunta adottare gli occorrenti atti di promozione e resistenza alle liti, nonché provvedere alla loro eventuale conciliazione e transazione.
6. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono periodicamente trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari affinché siano messe a disposizione dei Consiglieri.

Art. 16 Funzionamento della Giunta e compiti degli Assessori

1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco, che la presiede, o di chi ne fa le veci.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.
3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale, che ne cura la verbalizzazione. I verbali delle deliberazioni adottate dalla Giunta sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario comunale, o da chi ne fa le veci.
4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco, degli Assessori, del Segretario comunale nonché, ove nominato, del Direttore generale e dei dipendenti titolari delle funzioni di direzione. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
6. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco per assicurare l'integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo o nella realizzazione di un progetto. In particolare, sulla base delle linee programmatiche di cui all'art. 14, degli indirizzi consiliari e degli altri atti a contenuto generale in corso di esecuzione, gli Assessori sottopongono annualmente al Sindaco ovvero, se nominato, al Direttore generale, un documento recante l'indicazione del complesso degli obiettivi, in ordine di priorità, che devono essere raggiunti dal settore di amministrazione a cui sovrintendono. Tale documento, di norma predisposto con il contributo del dipendente responsabile del settore di competenza, indica con riferimento a ciascun obiettivo i risultati che ci si propone di raggiungere e per quanto possibile gli standard di qualità delle singole prestazioni che si intendono veder comunque rispettate. Ai sensi del successivo art. 42, l'insieme dei predetti documenti costituisce l'oggetto di prioritario riferimento per l'elaborazione del piano dettagliato degli obiettivi nonché, ove adottato, del progetto di proposta del piano esecutivo di gestione.

Art. 17

Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate, in forma scritta, al Sindaco, che ne cura l'immediata assunzione al Protocollo generale; sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
2. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima *adunanza*.

Art. 18

Sfiducia e dimissioni del Sindaco

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia ai sensi di legge.
2. Le dimissioni del Sindaco, una volta divenute irrevocabili, od il verificarsi di taluna delle altre cause individuate dalla legge producono la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Capo III - Norme comuni agli amministratori

Art. 19

Astensione obbligatoria e indennità

1. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti

- o affini sino al quarto grado, salvo non consistano in atti normativi o di carattere generale, nei sensi indicati dall'art. 19 della L. 3 agosto 1999, n.265.
2. Un apposito regolamento disciplina, ai sensi di legge, il regime di riconoscimento delle indennità di funzione, dei gettoni di presenza nonché dei rimborsi spese e indennità di missione agli amministratori di cui al comma 1, disponendo altresì che su richiesta del Consigliere interessato il diritto al gettone sia trasformato, a parità di costi, in una indennità di funzione.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I - La partecipazione in generale

Art. 20 Principio della partecipazione

1. L'Amministrazione riconosce il diritto della popolazione locale di concorrere, nelle forme stabilite dal presente Statuto, alla formazione dell'indirizzo politico-amministrativo comunale.
2. A tal fine l'Amministrazione favorisce l'accesso alle informazioni ed agli atti da essa formati o detenuti, e si impegna a progressivamente adottare con riguardo alle attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte lo strumento della carta dei servizi.

Capo II - La partecipazione popolare

Art. 21 Consultazione della popolazione

1. L'Amministrazione favorisce il coinvolgimento della popolazione nella scelta dei propri indirizzi generali di azione tramite la sua consultazione.
2. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali e per allargare la partecipazione dei cittadini, al fine di conoscere pareri, indicazioni e proposte, il comune può istituire comitati o consulte secondo criteri di rappresentanza o di rappresentatività. Il regolamento provvede a disciplinare la composizione e le attribuzioni, in modo da assicurarne la trasparenza e la concreta funzionalità.
3. Le consultazioni possono consistere in assemblee udienze pubbliche, sondaggi di opinione, questionari, verifiche a campione e riguardare specifiche zone ovvero categorie di cittadini od utenti.
4. La consultazione, promossa dalla Giunta o dal Consiglio comunale, riguarda materie di esclusiva competenza comunale.

Art. 22**Associazionismo e volontariato**

1. L'Amministrazione, anche in attuazione del principio di sussidiarietà sostiene, valorizza e favorisce lo sviluppo delle libere forme associative e di volontariato.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione, nelle forme previste dalla legge e specificate dal regolamento, può costituire e periodicamente aggiornare un apposito Albo comunale, una cui sezione è riservata alle associazioni di volontariato, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che ne abbiano diritto ai sensi di legge o siano da essa autonomamente riconosciuti, ed altresì quei Cittadini che si dichiarino disponibili a prestare, pur singolarmente, attività di servizio volontario.
3. L'Amministrazione, con riguardo all'assunzione dei servizi pubblici locali ovvero di pubblico interesse od utilità di natura sociale, si impegna ad assumere quei soli servizi di cui non sia già concretamente e sufficientemente assicurata sul proprio territorio l'erogazione da parte di altri soggetti, pubblici e privati, alle medesime condizioni che essa stessa potrebbe effettivamente applicare con una maggiore efficienza, efficacia ed economicità. Ove occorrente nei confronti di una minoranza di utenti disagiati, fermo quanto sopra, essa eventualmente si fa carico del solo accollo degli oneri sociali adeguati al caso concreto.
4. A parità di condizioni nel profilo della qualità dell'erogazione del servizio da prestare, ogni forma di corrispettivo, contributo, sostegno od altra incentivazione di ordine finanziario o reale nella disponibilità dell'Amministrazione è concessa con priorità a favore delle associazioni ed organizzazioni disponibili a prestarlo a titolo gratuito ovvero senza corresponsione dell'utile di impresa. Ove l'Amministrazione, per lo svolgimento di taluno dei servizi individuati nelle sezioni che compongono l'Albo di cui al comma 2, deliberi di assegnare beni, servizi od altra forma di sostegno reale a taluno dei soggetti iscritti all'Albo medesimo e si dimostri che lo stesso potrebbe essere reso in forma del tutto equivalente da più di una delle suddette associazioni ed organizzazioni, ispira il criterio di scelta dell'affidamento avendo preferenziale riguardo a quelle costituite fra i membri della Comunità locale e quindi, se del caso, alla rotazione periodica, con determinazione a sorte del primo assegnatario, da eseguirsi in pubblica seduta.
5. Sono in ogni caso fatte salve le norme sancite da disposizione di legge statale e regionale vigenti, nonché quelle compatibili dettate dall'apposito regolamento recante la disciplina delle sovvenzioni pubbliche e dei contratti.

Art. 23**Istanze, petizioni e proposte**

1. Tutti i Cittadini residenti o comunque operanti nel territorio del Comune, anche stranieri, hanno diritto di presentare agli organi comunali, nelle materie di rispettiva competenza e nelle forme indicate nei successivi commi, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi di competenza comunale per la miglior tutela degli interessi collettivi della comunità locale.
2. L'istanza, sottoscritta anche da un solo avente diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco, che provvede ad esaminarla tempestivamente.
3. La petizione, sottoscritta da almeno cinquanta aventi diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al

Sindaco, che provvede a comunicare al suo primo sottoscrittore l'organo competente ad esaminarla e la data della sua trattazione entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali ciascun sottoscrittore ha diritto di richiederne l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale.

4. La proposta, sottoscritta da almeno centocinquanta aventi diritto, consiste nella richiesta di deliberazione di un atto di competenza della Giunta o del Consiglio comunale. Ne sono condizioni di ammissibilità la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'Amministrazione, la redazione in articoli se ha ad oggetto una disciplina regolamentare e la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento richiesto all'Amministrazione comporta nella fase iniziale ed a regime. A tal fine, un'apposita determinazione del Sindaco riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi dell'ausilio del competente ufficio. In ogni caso, prima di sottoporre a votazione la proposta, deve esserne indicata la copertura finanziaria.
5. Si applica alla proposta, in quanto compatibile, la disciplina dettata ai precedenti commi 2 e 3.
6. La proposta è equiparata agli atti deliberativi agli effetti dei pareri richiesti dall'art. 53, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
7. L'Amministrazione assicura la pubblicità e la comunicazione dell'esito delle petizioni e proposte che le siano state inoltrate. E' in ogni caso trasmesso ai Capigruppo consiliari l'elenco di quelle respinte.

Art. 24 Referendum

1. Il Sindaco indice il referendum quando lo richieda il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o quando lo richieda il 20% dei Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Non possono essere sottoposti a referendum atti o fatti riguardanti la tutela di minoranze della popolazione, le nomine dei rappresentanti dell'Amministrazione, il suo personale e gli altri oggetti indicati dal regolamento. Il quesito sottoposto agli elettori rende esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e indica le modalità di copertura di tali oneri.
3. La proposta di referendum, sottoscritta da almeno cento Cittadini elettori, prima della raccolta delle firme è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di garanti eletto con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Il Comitato è composto da tre membri, in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi comunali.
4. La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Ove la proposta sottoposta a referendum sia stata accolta dalla maggioranza dei voti validamente espressi, il Consiglio comunale è tenuto ad assumere una deliberazione con la quale dichiara di volersi conformare ovvero discostare.
6. Le proposte di referendum non accolte ai sensi del comma 5 sono, a richiesta dei promotori, discusse in Consiglio comunale, quali petizioni.
7. Ove il referendum sia stato richiesto dal Consiglio comunale, esso sospende l'attività deliberativa sull'oggetto della consultazione salvo che, per ragioni di particolare urgenza e necessità, non disponga diversamente con delibera adottata dai due terzi dei Consiglieri.

8. Il regolamento disciplina inoltre i criteri di presentazione e formulazione del quesito nonché, fra gli altri, quelli concernenti le modalità di raccolta ed autenticazione delle firme e di svolgimento delle operazioni di voto.

Capo III - La partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 25

Procedimenti di interesse collettivo

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni ed eventualmente nelle forme indicate dall'art. 21, l'Amministrazione assicura la partecipazione degli interessati ai procedimenti di interesse collettivo.
2. Nei procedimenti amministrativi di particolare interesse partecipativo, l'adozione del provvedimento finale da parte dell'Ente può essere preceduta da udienza pubblica.
3. E' in ogni caso fatto salvo l'autonomo diritto di intervento ammesso dalla legge.

Art. 26

Procedimenti di interesse individuale

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, l'Amministrazione assicura la partecipazione ai procedimenti di interesse individuale ai loro destinatari ed agli altri soggetti che vi siano intervenuti, in quanto ammessi dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ed ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità della procedura, i destinatari ed i soggetti intervenuti hanno diritto di:
 - a) - essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale;
 - b) - assistere alle ispezioni ed agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini, salve restando le competenze di vigilanza e controllo ammesse alle Autorità pubbliche nei settori della tutela dell'ambiente e dalla salute pubblica di competenza comunale;
 - c) - prendere visione degli atti e documenti del procedimento.
3. E' in ogni caso salva, da parte dell'Amministrazione, la facoltà di adottare, provvisoriamente, provvedimenti cautelari.
4. Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.
5. Il regolamento, nel rispetto dei precedenti commi, disciplina le modalità di esercizio del diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Capo IV - La pubblicità dell'attività

Art. 27

Pubblicità degli atti

1. Sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salva diversa disposizione di legge e nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati personali e sensibili:
 - a) - le deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - b) - le ordinanze sindacali e gli altri atti che devono essere portati alla conoscenza della Collettività;

- c) - le direttive e le circolari sindacali;
- d) - gli altri atti indicati dai regolamenti.

2. L'Amministrazione cura di offrire alla collettività quelle ulteriori forme di pubblicità della propria azione la cui efficacia si dimostri compatibile alle proprie risorse.

Art. 28

Accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi

1. Gli atti e documenti amministrativi comunali sono pubblici e l'Amministrazione, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di legge e regolamento o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, garantisce a chiunque ne abbia diritto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto al loro accesso nelle forme stabilite da un apposito regolamento. L'Amministrazione garantisce inoltre il diritto alle informazioni da essa detenute, ovvero dai suoi organismi strumentali o gestori di pubblici servizi, fra le quali sono in ogni caso contemplati:

- a) - i dati di natura economica relativi alle scelte di programmazione ed in particolare quelli concernenti la destinazione delle risorse disponibili;
- b) - i dati disponibili concernenti le condizioni generali di vita della popolazione;
- c) - i criteri e le modalità di accesso ai servizi erogati direttamente od indirettamente dall'Amministrazione.

2. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, l'Amministrazione garantisce ai soggetti interessati la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridicamente tutelati.

3. Il Sindaco ha la facoltà di differire l'accesso agli atti e documenti richiesti sino a quando la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa ovvero la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese che ne sono coinvolti. Ove la richiesta di accesso riguardi un documento inserito in un procedimento composto da più fasi e non ancora esaurito, non ne è ammesso l'accesso prima della determinazione dell'unità organizzativa competente ad adottarne l'atto conclusivo. Ai sensi di legge, non è ammesso l'accesso nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.

4. L'accesso alle banche dati formate e detenute dall'Amministrazione è limitato ai soli casi e nelle sole modalità stabilite dalla legge, ai sensi di regolamento.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei soli costi di riproduzione.

6. La richiesta di accesso deve sempre essere motivata e riguarda documenti formati dall'Amministrazione o da questa detenuti stabilmente.

Capo V - La difesa civica

Art. 29

Difensore civico

1. Qualora si realizzino le condizioni per una sua gestione in forma associata con Enti locali, verrà istituito su base convenzionale l'Ufficio del Difensore Civico, con una deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri, compresa la stipula della relativa convenzione.

2. Le procedure di nomina e revoca del Difensore civico sono stabilite nel regolamento allegato alla convenzione di cui al comma 1.

Art. 30

Funzioni

1. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni, in piena indipendenza dagli organi comunali:

a) - intervenendo, anche d'ufficio, per la tutela di chiunque si dimostri leso nei propri diritti od interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti o comportamenti riconducibili all'azione comunale, da qualsivoglia suo organo o soggetto commesso od omesso;

b) - eseguendo il controllo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale nei limiti, entro i termini e nelle forme previste dalla legge.

2. L'Amministrazione è tenuta a collaborare con il Difensore civico, fornendogli tempestivamente ogni informazione e documento che esso ritenga utile al più efficace svolgimento delle proprie funzioni.

3. Il Difensore civico trasmette con cadenza annuale al Sindaco, che la inserisce all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio comunale, una relazione di sintesi dell'attività svolta in esecuzione della funzione di cui al comma 1, lett. a), corredata se del caso da segnalazioni e proposte. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di comunicazione urgente, il Difensore civico può comunque trasmettere al Consiglio relazioni particolari o segnalazioni. Ove riscontri disfunzioni, carenze o ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilità disciplinare dei dipendenti comunali e degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti, ovvero se questi non gli prestano l'assistenza dovuta, è tenuto ad investire della questione il preposto responsabile e a darne immediata informazione al Sindaco.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Capo I - Principi

Art. 31

Assunzione e revoca dei servizi pubblici locali

1. Il Comune, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali in conformità alla legge ed alle previsioni dei piani e programmi approvati dagli Enti pubblici cui sia tenuto a conformarsi.

Art. 32

Trasparenza nei servizi pubblici

1. Gli atti costitutivi degli organismi, entificati o meno, cui partecipa il Comune dettano norme idonee a garantire un'adeguata pubblicità delle scelte fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, nonché a prevedere modalità dirette ad assicurare, anche tramite Carte di servizi, la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze.

Capo II - Norme comuni

Art. 33

Nomina e revoca degli Amministratori

1. Il Consiglio di amministrazione dei modelli di servizio strumentali al Comune è composto da non più di cinque membri, incluso il Presidente, nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale.

2. In caso di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi di cui all'art. 34, comma 1, di loro ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento, ovvero di pregiudizio degli interessi comunali, il Sindaco revoca singoli membri del Consiglio di amministrazione o ne dispone lo scioglimento.

3. Il Direttore è nominato, con contratto a tempo determinato, dal Sindaco secondo le modalità stabilite dall'atto costitutivo del modello di servizio che lo prevede, che disciplinano altresì le ipotesi di revoca.

Art. 34

Atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi generali ai quali i modelli di servizio devono attenersi per legge ed approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, la disciplina generale delle tariffe dei servizi erogati.

2. La Giunta, in conformità agli indirizzi consiliari, resi di norma in occasione dell'approvazione del bilancio comunale approva, su proposta del Consiglio di amministrazione:

- a) - il piano-programma delle attività, comprendente il contratto di servizio ove previsto;
- b) - il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo e le relazioni previsionali e programmatiche;
- c) - il bilancio d'esercizio;
- d) - la determinazione puntuale delle tariffe, sulla base della disciplina generale approvata dal Consiglio comunale.

3. Ogni altro atto o deliberazione concernente l'espletamento del servizio pubblico è riservato all'autonomia gestionale della struttura di servizio, che vi provvede secondo le disposizioni del proprio atto costitutivo.

Art. 35

Vigilanza

1. La vigilanza sull'azione delle strutture di servizio strumentali al Comune, esclusa ogni forma di controllo sui suoi singoli atti, è esercitata:

- a) - dalle competenti Commissioni consiliari, con riguardo al rispetto degli indirizzi determinati dal Consiglio comunale ed al raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano-programma;
- b) - dalla Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli atti costitutivi della singola struttura.

2. I rapporti degli organi di dette strutture con gli utenti dei servizi, attuati anche per il tramite di Carte di servizi, sono disciplinati dai rispettivi atti costitutivi.

Art. 36

Società per azioni, convenzioni e ricorso ad altri modelli

1. Il Comune, nelle modalità stabilite dalla legge, può promuovere la costituzione di società per azioni, o comunque di capitali, per la gestione di un servizio pubblico locale ovvero partecipare al capitale di società già costituite.

2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti locali e loro aziende per la cogestione di determinati servizi. Nella convenzione sono stabiliti i fini, la durata, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e le garanzie che regolano i rapporti fra gli Enti e le aziende che vi aderiscono. Ove la convenzione abbia ad oggetto l'affidamento della gestione di un servizio pubblico locale, la definizione dettagliata dei reciproci rapporti è stabilita da un contratto di servizio ovvero da un accordo ai sensi dell'art. 15, L. n. 241 del 1990, approvati dalla Giunta e stipulati dal Sindaco.

3. Per l'esercizio di attività di servizio che non abbiano il requisito del servizio pubblico locale, il Comune ricorre, anche in associazione con altri soggetti pubblici e privati, ai modelli delle persone giuridiche che l'ordinamento ammette all'azione degli enti pubblici territoriali.

Art.36 bis – Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica.

Il Comune di Tredozio dichiara di:

- a) riconoscere il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.
- b) Confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
- c) Riconoscere che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale che deve essere esercitato senza scopo di lucro, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini.”

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

Capo I - I principi

Art. 37 Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali è diretta ad assicurare, secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e, nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi comunali.

2. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore dei Cittadini. A tal fine l'Amministrazione introduce le innovazioni tecnologiche e normative più opportune alla costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

3. E' compito dell'Amministrazione conciliare la massima efficienza gestionale con il benessere lavorativo dei propri dipendenti.

Art. 38 Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è determinato secondo regole idonee a renderlo dinamicamente capace di attuare gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo.

Art. 39**Principi in materia di gestione del personale**

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi riflette un sistema di gestione organizzativa attuato mediante il concorso partecipato degli Amministratori elettivi e gestionali.

2. A tal fine l'Amministrazione assume come metodi la formazione e la valorizzazione del proprio personale, e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche di gestione e di misurazione dei risultati.

3. Il personale comunale è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura del Comune secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa, rimanendo fermo che detto inquadramento conferisce la titolarità del rapporto di lavoro e non la titolarità di una specifica posizione nella struttura organizzativa dell'Ente.

Capo II - L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi**Art. 40****Regolazione**

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è determinato, nel rispetto della legge, del presente Statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti approvati con deliberazione della Giunta comunale. L'ordinamento così costituito rappresenta la fonte di cognizione giuridica per la gestione delle attività organizzatorie dell'Ente.

2. Detti regolamenti riferiscono alle diverse materie che ne costituiscono l'oggetto i Criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

3. Il sistema di direzione concretamente adottato è recato in una Schema organizzativo, deliberato dalla Giunta comunale.

Art. 41**Criteri generali**

1. La competenza del Consiglio comunale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi si esprime mediante l'approvazione di Criteri generali idonei ad orientare l'attività normativa riservata alla potestà della Giunta comunale.

2. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto il Consiglio comunale esercita, tramite detti Criteri, la funzione di evidenziare ed eventualmente selezionare quei principi organizzativi che ritenga prioritari nella regolazione di un assetto ordinamentale idoneo ad attuare i propri atti di indirizzo.

3. I Criteri generali sono stabiliti dal Consiglio comunale in apposita deliberazione ovvero in un'apposita sezione della Relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione.

Capo III - Il sistema di direzione

Art. 42

Articolazione del sistema decisionale

1. Gli organi di governo individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.

2. A tal fine, nelle forme indicate dal presente Statuto, il Sindaco e la Giunta definiscono le strategie ed i progetti volti ad attuare gli atti di indirizzo deliberati dal Consiglio comunale in specifici obiettivi.

3. La Giunta, tramite il processo di programmazione, pianificazione e ripartizione delle risorse, seleziona ed ordina tali obiettivi; quindi assegna ai responsabili di settore le occorrenti risorse umane, reali e finanziarie per raggiungerli e ne controlla l'utilizzo tramite metodi e strutture capaci di misurarne i risultati.

4. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco nell'assicurare, contestualmente alla realizzazione del singolo obiettivo, l'integrazione complessiva delle attività affidate alla Giunta.

5. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione predispongono piani di lavoro diretti a tradurre operativamente, nel rispetto *delle linee programmatiche* e dei criteri stabiliti dal Sindaco, il complesso degli obiettivi affidati dalla Giunta alla loro diretta responsabilità.

6. Sulla base di tali piani, e coordinandosi con gli Assessori, il Segretario comunale ovvero, se nominato, il Direttore generale, elabora con cadenza annuale il progetto del piano esecutivo di gestione delle attività cui sovrintendono.

7. La Giunta approva i piani esecutivi di gestione, assegnando ai dipendenti responsabili delle strutture cui si riferiscono le dotazioni necessarie ad attuarli.

8. I piani approvati costituiscono riferimento per la valutazione dei risultati, delle responsabilità e dei trattamenti economici accessori o indennità di funzione, così come determinati dal regolamento.

9. Il sistema di controllo interno consente al Sindaco ed alla Giunta, anche attraverso specifiche rilevazioni, il costante monitoraggio sull'andamento delle attività di gestione ed impiego delle risorse.

Art. 43

Direzione dell'organizzazione

1. La direzione dell'organizzazione è attuata mediante un sistema organizzativo idoneo a soddisfare, nel rispetto dei principi di legalità, efficacia ed economicità, la duplice esigenza di gestire efficientemente i compiti ed i servizi rientranti nell'attività ordinaria dell'Amministrazione comunale nonché realizzare quegli speciali obiettivi indicati nelle linee programmatiche di cui all'art. 14 o che la Giunta abbia comunque individuato per realizzare piani e programmi consiliari.

2. Lo Schema organizzativo di cui all'art. 40, comma 3, individua, nel rispetto delle tipologie dei ruoli di direzione definiti nel regolamento, l'assetto organizzativo idoneo a soddisfare tale duplice esigenza.

Art. 44

Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare che, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ai sensi di legge, svolge compiti di collaborazione e funzioni di

assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dei suoi organi elettivi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario comunale inoltre:

- a) - svolge funzioni di consulenza giuridica ai fini dell'elaborazione di atti normativi e programmatici, dell'adozione di progetti e della predisposizione del sistema di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- b) - partecipa con funzioni consultive e referenti alle sedute della Giunta e del Consiglio, curandone la verbalizzazione;
- c) - coordina con ruolo propulsivo l'attività di semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa comunale;
- d) - svolge gli altri compiti e le altre funzioni che gli sono attribuiti dalla legge nonché quelli indicati dal regolamento che il Sindaco ritenga di attribuirgli.

Art. 45 **Direttore generale**

1. Al fine di sovrintendere unitariamente al processo di pianificazione operativa delle attività, l'Amministrazione può avvalersi, tramite conferimento al Segretario comunale od in convenzione con altre Amministrazioni comunali, della figura del Direttore generale, nei limiti di legge.

2. Compete al Direttore generale:

- a) - definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
- b) - coordinare i sistemi di pianificazione e di controllo della gestione;
- c) - adottare, dopo aver consultato il Comitato di direzione e secondo le direttive impartite dal Sindaco, il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta del piano esecutivo di gestione;
- d) - seguire il conseguimento e la realizzazione di specifici indirizzi ed obiettivi dettati dagli organi comunali, per quanto riguarda strutture di servizio dipendenti o partecipate dall'Amministrazione comunale;
- e) - concorrere a diffondere la cultura dell'innovazione ed individuare, nel rispetto della legalità amministrativa, i sistemi ed i percorsi più opportuni alla valorizzazione dei principi di cui al Capo I;
- f) - esercitare le altre funzioni e gli altri compiti indicati dal presente Statuto, dal regolamento ovvero dalla convenzione di cui al comma 1.

3. Il Direttore generale risponde direttamente al Sindaco.

4. Al Direttore generale, con riguardo all'esercizio delle proprie funzioni, rispondono tutti i Dipendenti titolari delle funzioni di direzione, ad eccezione del Segretario comunale ove persona distinta.

5. L'incarico di Direttore generale è a tempo determinato ai sensi di legge. Ove l'incarico sia affidato al Segretario comunale, le funzioni delegabili possono essere trasferite al Vice Segretario. La convenzione di cui al comma 1 può affidare alla responsabilità del Direttore generale funzioni e compiti diversi rispetto a quelli indicati nei precedenti commi.

Art. 46 **Comitato di direzione**

1. Il coordinamento nell'esercizio dei compiti gestionali, propri o delegati, dei dipendenti titolari delle funzioni di direzione nel perseguimento dei principi stabiliti al Capo I del presente Titolo è di norma perseguito tramite l'attività del Comitato di direzione.

2. Il Comitato di direzione è l'organismo collegiale deputato ad istruire, affrontare e risolvere, eventualmente anche in forma consultiva o propositiva ai competenti organi di governo

dell'Ente, ogni questione ad esso deferita dallo Statuto, dai regolamenti, dal Sindaco nonché, ove nominato, dal Direttore generale, con particolare riguardo a quelle aventi un'implicazione organizzativa intersettoriale.

3. Il Comitato di direzione, composto dai dipendenti titolari di funzione di direzione individuati dal Sindaco, è coordinato dal Sindaco medesimo *e presieduto dal Segretario comunale ovvero, se nominato, dal Direttore generale*. Il regolamento può attribuirgli altre funzioni e ne regola il funzionamento.

Capo IV - Le funzioni di direzione

Art. 47

Funzioni di direzione

1. Le strutture delle unità che compongono l'assetto definito dallo Schema organizzativo sono affidate alla responsabilità dei dipendenti cui il Sindaco abbia attribuito le funzioni per la loro direzione.

2. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione, per la traduzione operativa *delle linee programmatiche del Sindaco e degli indirizzi consiliari, coadiuvano la Giunta* nella definizione dei programmi annuali e pluriennali diretti a realizzarli, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle occorrenti risorse umane, reali e finanziarie.

3. Essi possiedono la titolarità esclusiva delle competenze gestionali loro proprie ai sensi di legge, come specificate dal presente Statuto e dal regolamento, e possono ricevere ulteriori competenze in base ad un atto di delega del Sindaco. Il regolamento definisce le relazioni organizzative che debbono essere osservate nel loro esercizio.

Art. 48

Rapporti con gli organi comunali

1. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione concorrono alla definizione degli obiettivi stabiliti dagli organi comunali mediante attività istruttorie e di analisi tecnica, e collaborano con il Sindaco e la Giunta, anche mediante autonome proposte, nella predisposizione dei progetti, piani e programmi volti ad attuarli.

2. Essi riferiscono periodicamente al Sindaco o all'Assessore da questi delegato sullo stato di avanzamento delle attività affidategli e, nelle forme previste dagli appositi regolamenti, partecipano alle sedute del Consiglio comunale.

Art. 49

Relazioni organizzative interne all'apparato

1. I rapporti fra il personale comunale, nel rispetto dei compiti e delle responsabilità proprie di ciascuno, sono improntati al principio della massima e leale collaborazione.

2. Le relazioni organizzative interne, definite dal regolamento, sono di direzione e coordinamento, di equiordinazione e di sovraordinazione-subordinazione gerarchica.

3. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione improntano l'esercizio delle proprie competenze in merito alla gestione del personale ad essi subordinato ai criteri dell'imparzialità e della complessiva omogeneità di trattamento fra i dipendenti in possesso della medesima categoria funzionale, provvedendo per quanto possibile in relazione agli obiettivi assegnatigli di valorizzare le attitudini e risaltare il merito di ciascuno di loro.

4. Essi sovrintendono alla diffusione ed effettiva apprensione delle tecniche gestionali adottate dall'Amministrazione e provvedono a diffondere al competente personale ogni ulteriore informazione, di carattere giuridico e non, necessaria od utile al miglior espletamento dei compiti affidati alla struttura da essi diretta.

Art. 50

Attribuzione e revoca delle funzioni di direzione

1. In base all'assetto determinato dallo Schema organizzativo ed all'idoneità dei dipendenti stabilita da criteri fissati con regolamento, il Sindaco attribuisce le funzioni di direzione ai dipendenti di ruolo presso l'Amministrazione ovvero assunti ai sensi del comma 2, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale. L'attribuzione di tali funzioni è fatta per un tempo determinato, non superiore al proprio mandato, e può essere rinnovata con provvedimento espresso.

2. La copertura dei posti di direzione, alta specializzazione e di funzionario dell'area direttiva, previsti o meno nella dotazione organica, può essere disposta dal Sindaco ai sensi di legge e di regolamento mediante l'assunzione di professionalità esterne a cui vengono conferiti incarichi a tempo determinato.

3. Indipendentemente da specifiche azioni e sanzioni disciplinari, in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o di rilevante inefficienza od incapacità nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione rispettivamente prefissati per la singola attività di direzione, che non siano riconducibili a ragioni oggettive espressamente e tempestivamente segnalategli, il Sindaco può revocare anticipatamente le funzioni di direzioni attribuite ai sensi del comma 1.

4. La revoca delle funzioni di direzione è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato delle ragioni che lo supportano.

5. Il regolamento detta ulteriori norme in merito all'assegnazione ed alla revoca delle funzioni di direzione.

Art. 51

Responsabilità direzionali

1. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione sono responsabili ai sensi di legge e di regolamento del legittimo, efficiente, efficace ed economico svolgimento delle attività ordinarie e degli speciali obiettivi assegnati alla struttura affidata alla loro direzione e rispondono direttamente al Sindaco del risultato complessivo da essa conseguito.

2. Detti dipendenti sono altresì responsabili, ai sensi del regolamento:

- a) - della tempestività e regolarità degli atti affidati alla loro competenza, secondo criteri di ordinaria diligenza professionale, ai fini della quale si tiene conto della eventuale obiettiva incertezza dei criteri tecnici o della disciplina da applicare;
- b) - della efficiente organizzazione del personale rimesso alla loro gestione;
- c) - dell'ordinata utilizzazione delle altre risorse messe a loro disposizione.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni di sovrintendenza, il Sindaco può richiedere loro spiegazioni per specifiche disfunzioni nelle attività, irregolarità negli atti ovvero mancato raggiungimento di obiettivi o loro grave pregiudizio, se del caso adottando i provvedimenti di cui all'art. 50, comma 3.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52
Norma di rinvio

1. L'attività finanziaria e contrattuale comunale è svolta, nel rispetto della legge, ai sensi degli appositi regolamenti.

Art. 53
Disciplina transitoria

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto si applicano quelli attualmente vigenti in quanto compatibili.

Art. 54
Revisione dello Statuto

1. La variazione delle norme recate dal presente Statuto sono deliberate ai sensi dell'art. 4, c.3, Legge n. 142 del 1990.

Indice-Sommario

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 - Autonomia comunale
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 3 - Funzioni
- Art. 4 - Sede, stemma e gonfalone

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I - Gli organi comunali

- Art. 5 - Organi di governo e di gestione

Capo II - Il Consiglio comunale

- Art. 6 - Funzioni
- Art. 7 - Composizione
- Art. 8 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 9 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
- Art. 10 - Organizzazione e funzionamento
- Art. 11 - Conferenza dei capigruppo consiliari

Capo III - Il Sindaco e la Giunta

- Art. 12 - Il Sindaco
- Art. 13 - Il Vice Sindaco
- Art. 14 - Nomina degli Assessori e linee programmatiche di governo
- Art. 15 - La Giunta
- Art. 16 - Funzionamento della Giunta e compiti degli Assessori
- Art. 17 - Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore
- Art. 18 - Sfiducia e dimissioni del Sindaco

Capo IV - Norme comuni agli Amministratori

- Art. 19 - Astensione obbligatoria e indennità

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I - La partecipazione in generale

Art. 20 - Principio della partecipazione

Capo II - La partecipazione in generale

Art. 21 - Consultazione della popolazione

Art. 22 - Associazionismo e volontariato

Art. 23 - Istanze, petizioni e proposte

Art. 24 - Referendum

Capo III - La partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 25 - Procedimenti di interesse collettivo

Art. 26 - Procedimenti di interesse individuale

Capo IV - La pubblicità dell'attività

Art. 27 - Pubblicità degli atti

Art. 28 - Accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi

Capo IV - la difesa civica

Art. 29 - Il Difensore civico

Art. 30 - Funzioni

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Capo I - Principi sulla regolazione

Art. 32 - Assunzione e revoca dei servizi pubblici locali

Art. 32 - Trasparenza nei servizi pubblici

Capo II - Norme comuni

Art. 33 - Nomina e revoca degli Amministratori

Art. 34 - Atti fondamentali

Art. 35 - Vigilanza

Art. 36 - Società per azioni, convenzioni e ricorso ad altri modelli

Art.36 bis – Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica.

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

Capo I - I principi

Art. 37 - Principi generali

- Art. 38 - Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 39 - Principi in materia di gestione del personale

Capo II - L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

- Art. 40 - Regolazione
Art. 41 - Criteri generali

Capo III - Il sistema di direzione

- Art. 42 - Articolazione del sistema decisionale
Art. 43 - Direzione dell'organizzazione
Art. 44 - Segretario comunale
Art. 45 - Direttore generale
Art. 46 - Comitato di direzione

Capo IV - Le funzioni di direzione

- Art. 47 - Funzioni di direzione
Art. 48 - Rapporti con gli organi comunali
Art. 49 - Relazioni organizzative interne all'apparato
Art. 50 - Attribuzione e revoca delle funzioni di direzione
Art. 51 - Responsabilità direzionali

**TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 52 - Norma di rinvio
Art. 53 - Disciplina transitoria
Art. 54 - Revisione dello Statuto